



IL DANNO INVISIBILE DEI CRIMINI DI NATURA - ANALISI E PROPOSTE DEL WWF ITALIA

Report Nazionale progetto SWiPE



TRAFFIC



L'ESCALATION INVISIBILE DEI CRIMINI DI NATURA - ANALISI E PROPOSTE DEL WWF ITALIA

Publicato il 02/03/2022 da

WWF Italia

Via Po, 25/c

00198, Roma

Progetto LIFE SWiPE (2020-2023)

Autori: Domenico Aiello, Silvia Visca, Vittoria Gabatel, Sofia Venturini, Aaron Iemma

Con contributi da: Ciro Troiano (LAV - Lega Anti Vivisezione), CRAS WWF di Valpredina e Vanzago, CRAS WWF di Policoro, Guardie Volontarie WWF dei nuclei Napoli - Siena - Lombardia - Caserta - Pistoia - Firenze - Savona - Marche - Roma - Piemonte, Clinica Veterinaria del Benvenuto S.R.L.S., C.R.A.S. Provinciale Rovigo, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - Reparto III - Piani e Operazioni, Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari - Raggruppamento CITES, Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente.

Mappe e grafici: Aaron Iemma

Citazione raccomandata: Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (2022). ITALIA, Report Nazionale, 'ESCALATION INVISIBILE DEI CRIMINI DI NATURA - ANALISI E PROPOSTE DEL WWF'

Il presente report è stato redatto grazie al progetto "*Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe LIFE19 GIE/BG/000846 project*" (SWiPE)". SWiPE è un consorzio di partner che include [WWF Bulgaria](#) (partner principale), [Ufficio del Procuratore di Stato della Repubblica di Croazia](#), [Fauna & Flora International](#) (in [Romania](#)), [Judicial Academy Croatia](#), [WWF Adria in Serbia](#), [WWF Adria](#), [WWF Spagna](#), [WWF Ungheria](#) & [TRAFFIC](#), [WWF Italia](#), [WWF Polonia](#), [WWF Romania](#), [WWF Slovenia](#), e [WWF Ucraina](#) (beneficiari associati). Il progetto SWiPE è finanziato dal programma dell'Unione Europea LIFE, mentre le azioni al livello nazionale sono state co-finanziate dall'ambasciata degli Stati Uniti a Budapest, il Ministero dell'Agricoltura in Ungheria, lo The Environmental Protection and Energy Efficiency Fund in Croazia, dall'Ufficio per la Cooperazione con le NGOs del governo della Croazia e il [Fondo Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e la Gestione delle Risorse Idriche della Polonia](#).

Tutti i contenuti e le opinioni presenti in questa pubblicazione sono espresse esclusivamente dal WWF e dai relativi partner di progetto.

Le designazioni di entità geografiche indicate in questa pubblicazione e la presentazione del materiale, non implicano l'espressione di alcun parere da parte del consorzio o degli autori della presente relazione o dei loro organismi di supporto in merito allo status giuridico di qualsiasi Paese, territorio, o area, o delle sue autorità, o concernente la delimitazione delle sue frontiere o confini.

Pagina web del progetto: <https://www.StopWildlifeCrime.eu>

© 2022 **WWF Italia**. Tutti i diritti riservati. Le fotografie e i testi non possono essere riprodotti o copiati in formato elettronico o in altro modo, né divulgati senza il preventivo consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

I. Introduzione	3
II. Il Progetto LIFE SWiPE	5
III. Metodi	5
II.1. Obiettivi principali	5
II. 2. Definizioni	5
III.3. Note metodologiche	6
IV. Inquadramento	7
V. Legislazione e competenze delle autorità	16
V.1. Legislazione	16
V.2. Autorità di vigilanza	22
VI. Analisi dei dati	30
VI.1. Analisi statistica	30
VI.2. Casi studio	57
VI.3. Efficacia e problemi delle diverse fasi di contrasto	64
VII. Conclusioni e raccomandazioni	65
VIII. Bibliografia	66
IX. Glossario	67

I. Introduzione

L'Italia è un Paese caratterizzato da una elevata propensione al compimento di crimini contro la fauna e la flora selvatiche (Wildlife Crime - WLC). La Penisola italiana, infatti, anche in ragione della sua posizione geografica e degli elementi che la caratterizzano è ricca di biodiversità e ponendosi al centro di primarie rotte commerciali, rappresenta un vero e proprio crocevia, anche con riferimento ai traffici illeciti di specie animali e vegetali protette.

Per quanto emerge dall'analisi dei dati acquisiti dalle autorità pubbliche deputate al contrasto di questa specifica tipologia di crimini, la maggior parte degli illeciti perpetrati in Italia ha ad oggetto la fauna selvatica omeoterma e in particolare gli uccelli. A queste condotte si accompagnano i crimini legati alla pesca in mare e nelle acque interne e i traffici illeciti di animali vivi, morti, di parti o di prodotti da essi derivati il cui sviluppo è favorito dalla diffusione degli strumenti telematici e in particolare dei social media.

A fronte di una tendenza espansiva di questi crimini si rileva, tuttavia, una generale mancanza di strumenti idonei a fornire una rappresentazione chiara e dettagliata del fenomeno, della sua diffusione territoriale e degli specifici elementi che lo caratterizzano.

Questa carenza, che si sostanzia nell'assenza di banche dati omogenee, in cui confluiscono le informazioni provenienti dall'attività delle forze di polizia, delle procure e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nel contrasto alle illegalità contro la fauna selvatica, è chiaramente emersa nel corso dell'attività di raccolta dati propedeutica alla realizzazione del presente studio.

L'assenza di idonee modalità di raccolta dati (e dei relativi strumenti) rappresenta un elemento preoccupante in quanto impedendo di avere una piena contezza dell'entità e della diffusione del fenomeno, compromette le azioni di programmazione delle attività di prevenzione e contrasto di queste condotte criminali.

La stessa Commissione Europea¹, nell'identificare le principali cause che determinano l'inefficacia delle azioni di contrasto alle condotte criminali sopra indicate e che dunque necessitano di interventi risolutivi, ha rilevato tre problematiche relative:

1. al sistema di raccolta dei dati necessari ad effettuare un costante monitoraggio del fenomeno e pianificare le azioni di prevenzione e repressione;
2. al sistema di vigilanza, anche alla luce del forte ridimensionamento di uomini e mezzi impiegati in tale settore determinato da una serie di norme, in primis la Legge 7 aprile 2014, n. 56 cd. "Legge Delrio" che ha riformato le funzioni provinciali causando, tra l'altro, una drastica riduzione del personale facente parte dei vari corpi di Polizia Provinciale.
3. all'impianto normativo e in particolare alle misure sanzionatorie non idonee a fornire strumenti di contrasto efficaci e che necessitano di essere inasprite.

A seguito dell'attivazione della suddetta procedura, l'Italia ha avviato un percorso di confronto tra soggetti istituzionali (Forze dell'Ordine, ISPRA, Ministeri, Regioni) nonché con alcune tra le principali Associazioni di protezione ambientale e venatorie per la redazione di uno specifico Piano nazionale di contrasto a questi fenomeni criminali. Il percorso, iniziato nel giugno 2016, ha visto il suo compimento il 30 marzo 2017 con l'approvazione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del **"Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici"** cd. "Piano Antibracconaggio" (PNAB).

Così, nell'aprile 2020, la Commissione ha ritenuto di archiviare il caso in conseguenza dell'approvazione di detto Piano, riservandosi, tuttavia, la possibilità di avviare una procedura di infrazione qualora, a seguito dell'esame, tra l'altro, dei rapporti prodotti

¹ Procedura EU Pilot 5283/13/ENVI "Uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli". Domande complementari 18/03/2016.

nell'ambito del Piano medesimo, dovesse emergere l'inidoneità della legislazione in materia di tutela della natura.

Ebbene, per quanto emerge dai rapporti annuali prodotti, a cinque anni dall'approvazione del Piano, più della metà delle azioni previste non è stata realizzata e tra le azioni realizzate molti aspetti necessitano di significativi miglioramenti.

Il PNAB risulta inattuato proprio con riferimento ai tre principali aspetti sopra elencati, relativi alla necessità di modificare la normativa, di migliorare il sistema di controllo sul territorio e di realizzare una raccolta di dati omogenea ed esaustiva.

Nel concreto, tali azioni non risultano infatti neanche avviate.

E' opportuno precisare come queste gravi lacune non afferiscano esclusivamente alla protezione degli uccelli selvatici ma si ripercuotano sull'intero settore della tutela della fauna e della flora.

L'analisi che si esporrà di seguito risulta, dunque, fortemente condizionata dalla carenza di dati pubblici qualitativamente e quantitativamente validi. A tale mancanza si è dovuti sopperire attraverso il reperimento di informazioni integrative ricavate attingendo a fonti diversificate dalle quali sono state ottenute informazioni utili a consentire di acquisire una serie di elementi analitici dimostratisi di indubbio interesse rispetto allo scopo perseguito.

Il presente lavoro si articola in una prima parte in cui è stata effettuata un'analisi del contesto italiano, con riferimento agli aspetti geografici, naturalistici, socio-culturali e normativi. Questa sezione è seguita da un puntuale e analitico approfondimento sull'attività di vigilanza: i soggetti deputati ad effettuarla, l'esistenza di forme di coordinamento tra le autorità pubbliche e tra queste e il personale volontario, la consistenza numerica delle varie categorie di addetti alla vigilanza.

Successivamente è stata realizzata un'analisi delle violazioni commesse, con particolare riferimento agli effetti sulla conservazione della fauna selvatica, basata sui dati acquisiti nell'ambito del progetto. Di particolare interesse si è rivelato l'approfondimento relativo al traffico di specie protette dalla Convenzione di Washington (CITES), con indicazione delle principali rotte di commercio che coinvolgono l'Italia, delle specie oggetto di tali traffici e dell'ammontare delle sanzioni comminate per violazione delle norme in materia dalle forze di Polizia nel corso degli ultimi anni.

Altrettanto rilevante è lo studio, in via sperimentale, dei dati forniti dai Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Valpredina e Vanzago (selezionati in quanto ubicati in una delle regioni a più alto tasso di illeciti) che ha consentito non solo di conoscere il numero e la tipologia di ricoveri di fauna selvatica vittima di condotte illecite, ma anche di verificare, attraverso una serie di analisi comparate, quali siano le connessioni tra lo svolgimento dell'attività venatoria e i crimini contro la fauna selvatica. Questo approfondimento ha inoltre consentito di valutare l'estrema rilevanza che i dati detenuti dai CRAS e quelli ricavabili dagli stessi assumono in termini tanto statistici quanto prettamente investigativi.

Nella sezione dedicata all'analisi dei dati giudiziari, nonostante le carenze in termini di acquisizione dati di cui si è detto, si è riusciti a fornire una chiara rappresentazione delle ragioni per le quali i procedimenti aventi ad oggetto i WLC tendano a non giungere sino alla sentenza.

Il report si conclude con un'analisi dei dati forniti dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, relativi alle illegalità in materia di pesca, seguito dalla sintetica esposizione di alcuni casi studio.

II. Il progetto LIFE SWiPE

II. 1. Obiettivi principali

In Europa i WLC provocano una significativa riduzione della biodiversità e sono annoverabili tra le cause di estinzione di alcune specie animali e vegetali. Nonostante un quadro normativo composto da diverse convenzioni internazionali e strumenti giuridici, questa categoria di illeciti è rappresentata una minaccia considerevole e crescente per l'ambiente, nonché per lo sviluppo e la sicurezza economica e sociale. Si pensi, infatti, che tali attività sono spesso commesse da gruppi criminali organizzati e in molti casi sono connesse ad ulteriori gravi condotte illecite. A causa dell'entità del problema, è urgente pervenire ad una migliore applicazione delle norme anche al fine di consentire un'azione di contrasto efficace.

Azioni del progetto

Le attività del progetto Life SWiPE mirano a contribuire all'aumento del numero di illeciti contro la fauna e la flora selvatiche perseguiti con successo. Tale obiettivo è perseguito attraverso azioni volte a rafforzare la consapevolezza e la capacità dei pubblici ministeri e delle autorità deputate alla prevenzione e repressione dei WLC nonché a migliorare lo scambio di conoscenze e aumentare la cooperazione tra le autorità competenti, sia a livello nazionale, sia sovranazionale. Nel complesso, SWiPE contribuirà a sostenere il recupero della biodiversità europea minacciata, la salute degli ecosistemi e a ridurre il coinvolgimento dell'Europa nel commercio illegale di specie selvatiche.

Obiettivi:

- Ricavare dati sui reati contro la fauna selvatica in 11 Paesi target e trasferire tali informazioni verso database già esistenti (ove disponibili) e affidabili sui reati contro la fauna selvatica per consentire l'accesso alle informazioni, migliorare il confronto dei dati in tutta Europa e contribuire al lavoro delle forze dell'ordine.
- Aumentare la consapevolezza, la conoscenza e la capacità di procuratori ed esperti delle forze dell'ordine in 11 paesi target per migliorare la *governance* nazionale e transfrontaliera in relazione alle indagini e ai procedimenti giudiziari sui crimini contro la fauna selvatica.
- Informare e guidare cambiamenti significativi in seno alle politiche pertinenti a livello nazionale ed europeo per aumentare il riconoscimento dei crimine contro la fauna selvatica, la loro gravità e far conoscere il loro immenso impatto
- Aumentare la consapevolezza del pubblico sui crimini contro la fauna selvatica

II. 2. Definizioni

Esistono diverse definizioni di "crimine contro la fauna selvatica". Ad esempio, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) lo definisce come "raccolta e commercio contrari alle leggi nazionali [e internazionali]". I crimini contro la fauna selvatica possono essere classificati in modo diverso, ad esempio in base alle motivazioni del crimine, alle specie coinvolte, ai i metodi impiegati. Le normative nazionali possono utilizzare una combinazione di queste categorizzazioni per descrivere questi reati.

Il progetto SWiPE considera il termine "crimini contro la fauna selvatica" (WLC) come qualsiasi forma di azione illegale che danneggia direttamente una specie protetta, che si svolge all'interno degli 11 paesi del progetto, che copre le specie (animali e vegetali) protette dalla Convenzione CITES, dalla EU Wildlife Trade Regulations e le specie animali elencate nelle Direttive Habitat e Uccelli dell'UE. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di crimini contro la fauna selvatica e alcune delle classificazioni si utilizzeranno:

- Bracconaggio e uccisioni illegali;
- Cattura\cattura illegale, detenzione, fornitura e vendita, esportazione\importazione, pesca illegale;
- Raccolta illegale di uova;
- Cattura e uccisione non selettive (ad es. esche velenose, reti non selettive e illegali, trappole non selettive);
- Intrappolamento, ferimento.

II. 3. Note metodologiche

Il sistema pubblico di contrasto ai WLC previsto dall'ordinamento italiano appare carente e, per molti aspetti, inefficace.

Per quanto attiene, nello specifico, alla raccolta dati, gli strumenti approntati nell'ambito del Piano Nazionale, non sono idonei a risolvere le carenze pregresse. I dati analitici forniti e resi pubblici nell'ambito dei rapporti annuali sono, invero, ben lungi dal descrivere un quadro sufficientemente preciso su cui potere programmare le misure previsionali di contrasto: risulta infatti particolarmente complicato, se non impossibile, a causa della carenza e disomogeneità spaziale e temporale dei dati forniti, pervenire a delle seppur minimamente robuste conclusioni riguardo anche solo alla distribuzione territoriale dei WLC.

Tale difficoltà è da ricondursi ad un sistema di raccolta dati profondamente frammentato dovuto al fatto che le Amministrazioni dello Stato non sono provviste di database affidabili, salvo rare eccezioni (come nel caso del Corpo delle Capitanerie di Corpo - Guardia Costiera). Nella quasi totalità dei casi, i database in uso sono contenitori di dati numerici aggregati privi di elementi fondamentali che vadano oltre il mero richiamo alle norme violate come, ad esempio, l'indicazione delle specie animali e/o vegetali coinvolte o l'indicazione dell'intero percorso che va dall'avvio dell'azione penale sino alla conclusione della stessa.

Un ulteriore elemento da considerare consiste, infatti, nella eccessiva dispersione di dati come quelli relativi ai procedimenti penali, aventi ad oggetto i WLC. In questi casi è infatti frequente la conclusione anticipata, prima della sentenza o addirittura prima dell'apertura del dibattimento, a causa dell'applicazione di istituti come la particolare tenuità del fatto, la prescrizione o l'oblazione che addirittura determina l'estinzione del reato. Questo elemento appare particolarmente significativo nel determinare le carenze conoscitive di cui si discute, considerata la frequente applicazione, in questo settore, degli istituti "deflattivi" sopra menzionati.

Alla luce di tale situazione, una importante fonte di informazione che consente al presente documento di fornire un quadro analitico sufficientemente robusto, deriva dalla consultazione dei registri dei Centri Recupero Animali Selvatici (CRAS), in taluni casi direttamente riferibili al WWF Italia, che si occupano, nella quasi totalità dei casi avvalendosi del contributo di volontari, di effettuare attività di soccorso e riabilitazione della fauna selvatica ferita e che grazie alle analisi effettuate e ai dati clinici ricavati forniscono fondamentali contributi alle Autorità pubbliche deputate allo svolgimento delle attività di indagine.

Nel presente lavoro si è dunque inteso analizzare i registri detenuti dai CRAS di Valpredina e Vanzago, presenti nel territorio regionale della Lombardia che è l'area in cui vengono denunciati il maggior numero di illeciti contro la fauna selvatica.

L'obiettivo perseguito è quello di sopperire, almeno in parte, alla grave e diffusa carenza di dati analitici di cui si è detto. Queste informazioni hanno quindi integrato i dati normalmente acquisiti dalle Autorità (in primis dal Piano di azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici cd. "Piano antibracconaggio" o PNAB).

Si ritiene che tale approccio, adottato in via sperimentale, possa tradursi in un contributo migliorativo dell'attuale situazione relativa alla raccolta dei dati consentendo, in

particolare, di ottenere una migliore conoscenza della quantità di reati commessi rispetto a quelli realmente denunciati.

Orbene, come si dimostrerà in seguito, tale soluzione appare effettivamente molto efficace.

L'approccio analitico adottato nel presente studio, partendo dai dati aggregati acquisiti dalle banche dati ufficiali, è dunque integrato dalle informazioni fornite dai CRAS. Queste informazioni sono state inoltre arricchite dai dati ricavati sulla base di un'approfondita analisi giurisprudenziale effettuata attraverso l'utilizzo delle principali banche dati giuridiche presenti in Italia (Dejure, Italgire), nonché dell'archivio fornito dalla rivista giuridica Lexambiente.it.

Al fine di integrare ulteriormente queste fonti d'informazione si sono prese in considerazione numerose covariate ambientali (popolazione nel tempo per regione, presenza sul territorio di particolari specie target, etc.) per cercare di rappresentare la situazione temporalmente e geograficamente, pur con tutti i limiti del caso, di seguito meglio evidenziati.

Una caratteristica che emergerà fortemente sarà il particolare focus di questo report sulle specie cacciabili: questo non perché altre specie non meritino ugualmente (e anzi, in molti casi maggiormente a causa della consistenza in diminuzione delle loro popolazioni) forme di tutela o perché non siano oggetto di diffusi e gravi fenomeni di illegalità, quanto perché è straordinariamente difficile ottenere dati precisi al riguardo.

IV. Inquadramento

La regione geografica italiana, suddivisa in Italia continentale, peninsulare e insulare, è unita al continente europeo dalla catena delle Alpi. Grazie alla sua posizione, costituisce idealmente un ponte di passaggio in particolare verso l'Africa: testimone di questo fatto sono i frequenti ed importanti passaggi di uccelli migratori che percorrono lungo la direttrice Nord-Sud tutta la penisola. A questi si aggiungono i migratori svernanti che raggiungono il territorio italiano dalle aree del Nord e dell'Est Europa.

L'area dello Stato è di circa 301.340 km², dei quali la superficie boschiva, secondo l'ultimo censimento forestale, occupa 11 milioni di ettari – circa il 37% di tutto il territorio nazionale. Questo ultimo dato risulta negli ultimi anni in netta crescita a testimonianza di complesse dinamiche di riforestazione anche legate all'abbandono delle zone montuose (dati 2015, INFC [2]).

L'Italia è uno degli Stati fondatori dell'UE (23 luglio 1952 - CECA, 1 gennaio 1958 - CEE, CEEA), con una popolazione residente stimata al 2021 di 59 milioni e 200 mila persone circa (ISTAT, 2021 [3]). Il suo Prodotto Interno Lordo si attesta intorno ai 1650 miliardi di euro al 2021, con un PIL pro capite di 27871€, nonostante sia una delle economie del G7, sia l'unico paese della zona Euro che ha visto ridurre negli ultimi decenni il proprio potere d'acquisto pro-capite. In ogni caso, i dati economici a prima vista non sembrano influenzare le dinamiche del bracconaggio, legati invece a fattori culturali.



Fig. 1 - Inquadramento



Fig. 2 - Zone altimetriche - modello digitale del terreno



Fig. 3 - Regioni biogeografiche



Fig. 4 - Aree Natura 2000

Biogeograficamente l'Italia è estremamente complessa e variegata (fig. 1, 2), ospitando una molteplicità di climi ed ambienti (fig. 3) che la rendono uno dei primi stati europei in quanto a biodiversità (EEA, 2021 [6]): inoltre, 21.3% del territorio e il 1.98% delle acque territoriali risultano tutelati tramite aree protette (fig. 4). Queste percentuali si traducono in 580 specie e 132 habitat protetti in particolare secondo la direttiva Habitat (92/43/CEE). Tale quantità apparentemente notevole non deve tuttavia impressionare, in quanto solo una frazione di queste aree protette è dotata di un adeguato piano di gestione, come pure da regimi di controllo efficaci.



Fig. 5 - Localizzazione delle specie maggiormente bracconate

La grande varietà ecologica si riflette in una notevole diversità dal punto di vista delle tradizioni che legano la presenza delle specie alla storia delle popolazioni umane.

Proprio il concetto di **tradizione** rappresenta una delle principali ragioni che alimentano il compimento di illeciti contro la fauna selvatica. Un esempio lampante consiste nelle uccisioni di animali protetti a fini alimentari, si pensi, ad esempio ai ghiri, molto richiesti in alcune aree della Calabria o ad istrici e tassi nel centro Italia, agli uccelli acquatici uccisi nelle “vasche” del casertano o ancora alla pesca dei datteri di mare nelle coste della Campania, dei ricci di mare in diverse aree come la Puglia e la Sardegna e degli avannotti di anguilla in Toscana.

Una pratica illecita molto diffusa è l'uccellazione, ovvero della cattura di un numero indiscriminato di uccelli attraverso l'utilizzo di sistemi diversi dalle armi da fuoco come reti, panie, archetti, vischio, lacci o altri strumenti fissi: si tenga infatti conto che in base ai dati più recenti disponibili, si stima che in Italia ogni anno vengano prelevati illegalmente tra 3.400.000 e 7.800.000 uccelli (valore medio: 5.600.000) a fronte di 11-36 milioni di individui per anno nell'intera regione mediterranea [4]. **L'Italia concorre, quindi, per una percentuale compresa tra il 20 e il 30%, al prelievo esercitato nell'intero bacino del Mediterraneo.** Queste cifre rendono evidente quanto la problematica sia di assoluto rilievo e richieda una forte azione di contrasto. Il “Piano Antibracconaggio” ha identificato 7 aree ad alta concentrazione di illegalità contro la fauna selvatica definiti *black spot* [9]: le Prealpi lombardo-venete, il Delta del Po, le coste pontino-campane, le coste e zone umide pugliesi, la Sardegna meridionale, la Sicilia occidentale e lo Stretto di Messina.

Uno strumento peculiare con cui veniva tradizionalmente praticata l'uccellazione è quello dei roccoli [1]: strutture fisse tendenzialmente arboree create per invogliare gli uccelli di passo a sostare nei pressi di reti atte a catturarli per essere utilizzati come “richiami vivi” per la caccia da appostamento fisso. Seppur di tradizione lombarda, l'utilizzo di simili impianti, si attesta su tutto il territorio nazionale, come emerge anche grazie ad un'analisi dei toponimi.

Il ricorso a tali strutture è stato definitivamente vietato nel 2015 (con l'approvazione della L. 29 luglio 2015, n. 155 (Legge Europea 2014), a seguito dell'apertura della procedura di infrazione n. 2014/2006/UE, seppure in diverse occasioni, da ultimo nel 2019, la Regione Lombardia abbia tentato di consentirne l'utilizzo per la cattura di 12.700 uccelli. Questi tentativi sono stati tuttavia fermati da una serie di pronunciamenti dei tribunali amministrativi e finanche del Governo italiano e della Commissione Europea.




Fig. 6 - Prevalenza degli appostamenti fissi di caccia in Lombardia, utilizzati in massima parte per il prelievo di uccelli selvatici (dati regione Lombardia)



Fig. 7 - Toponimi afferenti ai roccoli sul territorio nazionale



Fig 8 - Cardellino (*Carduelis carduelis*) catturato in un roccolo illegale - Vigilanza volontaria WWF Italia

La pratica dell'uccellazione e più in generale dei crimini contro gli uccelli selvatici, in particolare i migratori, è peraltro favorita dalla orografia del territorio che è contemporaneamente un "punto di approdo" terrestre per centinaia di migliaia di individui ogni anno sulla rotta migratoria Europa-Africa e sede della notevolissima barriera delle Alpi.

Per quanto attiene al Nord Italia, testimonianza dei notevoli flussi migratori sono le stazioni di ricerca a scopo scientifico del Progetto Alpi [5] coordinato da ISPRA. Si tratta di stazioni di inanellamento che nei vent'anni di istituzione del Progetto hanno permesso di attestare una migrazione di centinaia di migliaia di individui ogni anno.




Fig. 9 - Stazioni di ricerca del Progetto Alpi [5] in rosso e valichi montani a tutela della migrazione regolarmente istituiti dai Piani Faunistici Venatori in verde. Si nota l'assenza di valichi individuati nella Provincia Autonoma di Bolzano - Piano Faunistico della quale non è reso pubblico - e della regione Piemonte, che entro il suo Piano sembra preferire all'individuazione dei valichi una determinazione di criteri secondo i quali istituire delle "zone di protezione per gli uccelli migratori"

A fronte di tali imponenti flussi migratori, la Legge n. 157/1992 che disciplina l'attività venatoria, prevede il divieto di caccia "su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi" (art. 21 c. 3).

L'identificazione precisa dei valichi montani è dunque fondamentale al fine di garantire adeguata tutela alle rotte di migrazione e l'inibizione dell'attività venatoria consente di ridurre in maniera sensibile il rischio di episodi di illegalità. Tale attività è tuttavia demandata alle singole Regioni che spesso sono totalmente o parzialmente inadempienti.

Analizzando, ad esempio, le aree di ubicazione delle stazioni di inanellamento (passate e tuttora attive) del Progetto Alpi [5] e ponendole in comparazione con quanto disposto dai Piani Faunistico Venatori delle regioni alpine, emerge come tali aree non siano sempre formalmente identificate come valichi, con applicazione dei relativi provvedimenti inibitori (fig. 9).

Sarebbe, peraltro, più corretto, in questi casi, sia a livello di efficacia di protezione, sia sotto un profilo puramente ecologico, estendere la tutela non solo ai valichi in quanto tali ma alle "rotte di migrazione" considerate nella loro interezza e contestualizzate nel territorio che attraversano, tenendo in considerazione anche gli stretti, i promontori e le piccole isole. Queste rotte rappresentano una sorta di "corsia preferenziale" e spesso obbligata per

il superamento delle catene montuose, vuoi per una particolare orografia, vuoi per la presenza di importanti fonti alimentari (es. piante baccifere) presenti lungo il percorso.

A questo riguardo si rileva come a fronte della esistenza in Italia di ben 626 ZPS - Zone di Protezione Speciale, che sono espressamente istituite, in applicazione della Direttiva "Uccelli" per proteggere le rotte migratorie degli uccelli, la normativa vigente si limita a fissare dei limiti generalizzati e inefficaci per l'esercizio dell'attività venatoria all'avifauna migratoria in tali aree, favorendo così il rischio del verificarsi di condotte illecite.



Fig. 10: distribuzione delle ZPS in Italia²

Quello della cattura e uccisione di fauna selvatica per scopi tradizionali non è tuttavia l'unico settore in cui si determina una diffusa e radicata tendenza all'adozione di azioni criminali nei confronti della fauna italiana. Si pensi, ad esempio, alla uccisione di grandi carnivori come i lupi, per ragioni legate alla mancata attuazione di politiche che favoriscono la convivenza e della identificazione di queste specie come "problematiche" per il mondo della zootecnia e come scomodi competitor per il mondo venatorio. Altre specie come i cormorani, gli aironi e i rapaci vengono uccise illegalmente perché considerate "nocive". Una pratica diffusa consiste, inoltre, nel prelievo di uova o pulcini dai nidi di rapaci per alimentare traffici illeciti legati, ad esempio alla falconeria e della cattura di specie come i cardellini, o l'uccisione di rapaci come il Falco pecchiaiolo per fini "ornamentali". Come detto, queste forme di illegalità, radicate nelle tradizioni locali, sono oggi ancora diffuse, come confermato dalle più recenti operazioni delle forze di polizia e da quanto emerge nei documenti pubblicati dal "Piano Antibraconaggio".

² Da notare che nelle ZPS sono vietate in particolare "le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati: [...] f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti; g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati; h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;"

Un ulteriore e poco conosciuto fenomeno di illegalità è quello perpetrato nei confronti delle centinaia di specie considerate “fauna minore” (come gli anfibi o i rettili) nei confronti delle quali le azioni di tutela e conservazione sono del tutto inadeguati, in particolare al di fuori delle aree naturali protette.

Un esempio particolarmente importante è rappresentato dalla classe degli Anfibi: il **gruppo faunistico maggiormente minacciato a livello globale da fenomeni di estinzione** - per svariate ragioni quali la distruzione e la frammentazione degli ambienti umidi,, l'introduzione di specie aliene invasive e le malattie. Nonostante ciò, queste specie sono molto raramente indicate esplicitamente nelle normative regionali (se non per il divieto di prelievo delle uova, si veda ad es. la legislazione veneta), men che meno in quelle nazionali. Si tratta inoltre di un gruppo direttamente minacciato non solo da fattori come i cambiamenti climatici o la distruzione degli habitat ma anche dal prelievo illecito legato, per esempio, alla terrariofilia: specie particolarmente rappresentativa del fenomeno è la Salamandra di Aurora (*Salamandra atra aurorae*), un esclusivo endemismo degli altopiani di Asiago (Veneto) e Vezzena (Trentino). Secondo la IUCN - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'Italia ospita 45 specie di anfibi: il trend delle varie popolazioni è in declino per il 53% di queste specie (24), ed almeno 7 sono considerate a rischio di estinzione [13].



Fig. 11 - un rospo comune, *Bufo bufo*, in pericoloso attraversamento di una strada trafficata (ph. Stefania Dal Pra, WWF Trentino)



Fig. 12 - un rospo comune, *Bufo bufo*, salvato dal traffico stradale da una volontaria (ph. Aaron Iemma, WWF Trentino)



Fig. 13 - Salamandra di Aurora (*Salamandra atra aurorae*), specie endemica particolarmente protetta secondo la Direttiva Habitat. Ph. Karol Tabarelli de Fatis

V. Legislazione e competenze delle autorità

V.1. Legislazione

a) Introduzione generale

Le misure di contrasto ai WLC in Italia si fondano su un sistema organico di disposizioni nazionali, regionali e locali nella quasi totalità dei casi derivanti dalla introduzione nell'ordinamento italiano dei principi e delle prescrizioni presenti nelle norme (Direttive e Regolamenti) emanate dalla Unione Europea e nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

FAUNA SELVATICA OMEOTERMA

La fauna selvatica omeoterma è tutelata dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che disciplina anche l'attività venatoria.

La norma definisce la fauna selvatica "patrimonio indisponibile dello Stato".

Il testo normativo risulta tuttavia poco idoneo a garantire un adeguato livello di tutela essendo ricco di contraddizioni, privo di strumenti attuativi efficaci e troppo sbilanciato verso il mantenimento di libertà e concessioni nei confronti di chi esercita la pratica venatoria a svantaggio delle seppur primarie esigenze di tutela.

Nonostante, difatti, sin dall'art. 1, si chiarisca che l'attività venatoria può essere esercitata "purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole", fissando così un vero e proprio ordine gerarchico che vede la caccia collocarsi in una posizione subordinata rispetto a principi di rilevanza

prioritaria, in primis la tutela della fauna selvatica, l'articolato ha da subito palesato tutti i suoi limiti nelle parti in cui consente la prosecuzione di attività impattanti in maniera fortemente negativa sul principio di tutela delle specie animali e pone in essere strumenti di controllo, prevenzione e repressione di difformità, degenerazioni, abusi e anche illegalità, chiaramente inidonei a raggiungere lo scopo prefissato. Per tali ragioni, la norma, che si prefigge di tutelare la fauna selvatica, in realtà si occupa solo delle specie di interesse venatorio, dimenticando tutta quella fauna selvatica considerata "minore" (rettili e anfibi), ma anche gli insetti e gli organismi acquatici che rappresentano elementi fondanti della biodiversità e versano in condizioni di pericoloso declino necessitando, quindi, di essere incluse in un'azione di tutela efficace definita da una legislazione unitaria e organica.

Nel corso degli anni gli effetti prodotti da queste carenze normative, che erano stati evidenziati e preannunciati, in particolare dalle Associazioni di Protezione ambientale, durante il dibattito parlamentare e che hanno iniziato a produrre i loro effetti distorti già all'indomani della pubblicazione della norma, si sono resi sempre più evidenti con il passare dei lustri. Dagli anni '90 ad oggi, infatti, si sono verificati una numerosa serie di cambiamenti significativi, tanto a livello giuridico/istituzionale, quanto a livello scientifico/conservazionistico a cui non è seguita una corrispondente evoluzione del testo normativo, ancorato sulla struttura delineata nel 1992. In particolare, dall'analisi storica dei lavori parlamentari è emersa una costante e concreta difficoltà nell'introdurre modifiche sostanziali alla norma, in termini di aumento dei livelli di tutela. Talune innovazioni, anche rilevanti, sono comunque state adottate ma, nella quasi totalità dei casi, sono state il frutto del recepimento di stimoli europei, a fronte di un dibattito parlamentare sul tema, caratterizzato dalla proposizione di testi volti a ridurre le tutele al fine di prevedere concessioni al mondo venatorio, in palese contrasto con la ratio della norma.

I limiti originari e il disallineamento sopravvenuto possono essere ricondotti a tre matrici fondamentali che costituiscono la spina dorsale della norma in esame:

1. la **competenza normativa**, affidata in via esclusiva allo Stato in materia di tutela ambientale e alle regioni in materia di caccia, elemento che ha alimentato un conflitto di attribuzioni ed ha chiamato la Corte Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittime decine di leggi regionali che riducevano lo standard di tutela ambientale fissato a livello statale nonché i tribunali amministrativi a rilevare ogni anno, la illegittimità di decine di calendari venatori;
2. la **governance** e la **pianificazione del territorio**, fondate su un sistema di autogestione del territorio da parte dei cacciatori, suddiviso in Ambiti Territoriali di Caccia attraverso il riconoscimento di ampio potere a favore delle associazioni venatorie, nonché della elargizione di risorse economiche sulla base del numero degli associati, alimentando così una tendenza delle stesse ad operare non per incrementare le forme di tutela bensì per favorire il riconoscimento di sempre più ampie concessioni al mondo venatorio a danno delle esigenze di conservazione delle specie.
3. la **prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità**, basata su un sistema di divieti spesso generici e di sanzioni penali, amministrative e accessorie eccessivamente basse, rispetto al danno perpetrato dalla condotta punita, non sempre applicabili e spesso facilmente evitabili dal reo attraverso l'applicazione di una serie di istituti che, per quanto concerne le sanzioni penali (tutte di tipo contravvenzionale) sono, in particolare, l'oblazione (articoli 162 e 162-bis c.p.) e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis c.p.). I soggetti deputati a vigilare sull'applicazione dei suddetti divieti e su quelli previsti dalle varie leggi regionali, in primis il personale delle Polizie Provinciali e del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, come si dirà a breve, alla luce di una serie di norme succedutesi nel corso degli anni hanno subito una drastica riduzione sia in termini di personale, sia di funzioni che si è tradotta in una ridotta capacità di garantire un effettivo presidio su tutto il territorio nazionale. Allo stesso modo l'implementazione dei nuclei Guardie Venatorie Volontarie delle Associazioni è fortemente ostacolato dalla mancanza di una

norma che ne disciplina l'attività a livello nazionale, pur svolgendo una fondamentale azione di supporto alle Pubbliche Autorità.

PESCA ILLEGALE

Per quanto attiene alla pesca illegale, il legislatore italiano, ha disciplinato il comparto pesca mediante il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96". L'art. 7, d. Lgs. n. 4/12, in relazione alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ha fornito una nozione tratta dai regolamenti europei di cui è espressione, e dispone specifici divieti che di seguito si elencano:

- divieto di pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- divieto di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
- divieto di raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
- divieto di esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violando le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
- divieto di sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
- divieto di sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

Detti divieti, come ovvio, hanno specifici destinatari in coloro che praticano le due diverse tipologie di pesca: pescatori professionali e pescatori non professionali.

Per quanto riguarda le Aree Marine Protette, invece, la relativa regolamentazione è contenuta nella Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la difesa del mare", e nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394, c.d. "Legge quadro sulle Aree Protette" che, all'art. 19 specifica che per ogni AMP deve essere adottato un regolamento con cui vengono disciplinati nel dettaglio i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario della stessa area protetta.

Anche in merito al contrasto alla pesca illegale si deve rilevare come gli illeciti in materia di pesca siano stati depenalizzati e inquadrati nella nozione di illecito amministrativo. L'uso di attrezzi o strumenti non consentiti dalla normativa comunitaria o nazionale non è quindi più considerato dalla legge come reato per effetto della depenalizzazione operata dall'art. 27 del d.Lgs. 12 gennaio 2012, n. 4. Tuttavia, in ipotesi di attività di pesca illegale esercitata con metodi distruttivi (esplosivi, uso di sostanze chimiche, etc...) trova applicazione la più severa disciplina di cui all'art. 452 bis, c.p., che incrimina i soggetti che cagionano abusivamente una "compromissione" o un "deterioramento" dell'ambiente marino in maniera "significativa" e "misurabile". Questi due requisiti tuttavia limitano l'ambito di operatività dell'art. 452-bis, c.p., venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.

AREE PROTETTE

L'art. 30 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", prevede una serie di sanzioni tanto di natura penale che amministrativa cui vanno aggiunte talune sanzioni accessorie all'accertamento dell'illecito commesso, penale o amministrativo.

Sia le pene previste per i reati che quelle per gli illeciti amministrativi, sono caratterizzate da relativa mitezza ed, in definitiva, non risultano sufficientemente dissuasive nei

confronti di chi viola i divieti. A ciò si aggiunga il fatto che il Legislatore, nel delineare il quadro repressivo, ha inteso anche in questo caso, qualificare come contravvenzioni gli illeciti di natura penale.

COMMERCIO

La legge 7 febbraio 1992, n. 150 pone la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES) di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento CEE n. 3626/82.

La Certificazione Cites disciplinata in tale norma, garantisce la legalità del commercio internazionale in via di estinzione, assicurandone la sopravvivenza in natura, inclusi il commercio internazionale di legname (*illegal logging*), ovvero il taglio illegale di foreste.

CODICE PENALE

Il Codice penale contiene una serie di fattispecie applicabili in tema di contrasto ai WLC.

L'art. 727 - bis c.p. punisce l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Anche in questo caso tuttavia, si tratta di un reato contravvenzionale.

Il titolo IX bis del libro II del Codice penale rubricato "Delitti contro il sentimento per gli animali" prevede invece una ulteriore serie di disposizioni: uccisione di animali (articolo 544-bis); maltrattamento di animali (articolo 544-ter); spettacoli e manifestazioni vietati (articolo 544-quater) e divieto di combattimento tra animali (articolo 544-quinquies). Rilevante a tal riguardo è sottolineare che, sebbene tali reati siano delitti, ai sensi dell'articolo 19 ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale è esclusa l'applicazione di questi reati alle condotte poste in essere nell'esercizio dell'attività venatoria. Tale misura implica una serie di ripercussioni negative in relazione al perseguimento dell'obiettivo di tutela dell'ambiente e della fauna selvatica.

Possono inoltre essere applicate, ricorrendone i presupposti, le sanzioni relative a reati quali: il danneggiamento (art. 635 c.p.), la distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), applicabili, ad esempio alle ipotesi di distruzione di nidi, tagli boschivi non autorizzati ecc.; furto (artt. 624, 625) applicabili quando ricorrono i presupposti per il cd "furto venatorio" o il furto di legname; ricettazione (art. 648 cp).

b) Wildlife crime provisions

Azioni sanzionate	Legislazione rilevante	Autorità responsabili del monitoraggio, individuazione ed indagine
Uccellazione, utilizzo mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria non consentiti, caccia di specie non consentite, esercizio della caccia in periodi non consentiti	L. n. 157/1992 - artt. 3, 13, 18, 30, 31, 32	Art. 27: Polizie Provinciali e metropolitane, Corpi forestali regionali, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA), Vigilanza Volontaria.
Commercio di specie animali e vegetali protette	L. n. 150/1992 - artt. 1, 2, 5, 6, 4	Raggruppamento Carabinieri CITES, Guardia di Finanza.
Norme integrative della disciplina vigente per il	L. n. 110/1975, artt. 4, 20, 20bis	Tutte le forze di polizia

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi		
Aree protette	394/1991, artt. 2, 11, 19, 22, 30	CUFA, Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia costiera, Vigilanza regionale, guardie dipendenti ente parco, vigilanza volontaria.
Porto abusivo di armi, Peculato, Ricettazione, Contraffazione atti pubblici, Furto venatorio, associazione per delinquere, Abbandono di animali, Maltrattamento di animali, Rifiuto comunicazione identità	Codice Penale, artt. 61, 81, 314, 492, 544 ter, 624, artt. 625, 635, 651, 699, 703, 724, 734	Tutte le forze di polizia
Disposizioni per la difesa del mare - Aree Marine Protette	L. n. 979/1982, L. 6 n. 394/1991	Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Capitanerie di Porto, polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette, dipendenti dell'Ente Parco.
Divieto di pesca e commercio specie vietate, danneggiamento habitat marino, raccolta e commercio organismi cacciati con mezzi illegali, divieto di pesca in acque di competenza regionale o di libero uso	Dl. Lgs. 4/2012	art. 22 Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Guardia di finanza, Carabinieri, Agenti di pubblica sicurezza, agenti giurati

Tab. 1 - Normativa italiana rilevante per i wildlife crime

c) Potenziali elementi di miglioramento riguardo la normativa

- La maggior parte dei reati è di tipo contravvenzionale ciò, oltre a determinare l'applicazione di sanzioni eccessivamente ridotte rispetto alla portata del bene giuridico tutelato, consente l'applicazione di istituti giuridici come l'Oblazione o l'Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che favoriscono l'estinzione anticipata del giudizio. Occorre elevare le sanzioni trasformando le contravvenzioni in delitti.
- E' necessario rendere più agevole l'applicazione di misure come il sequestro, la confisca o la revoca della licenza la cui efficacia deterrente si è rivelata spesso molto più alta rispetto a quella delle sanzioni penali.
- La Costituzione affida la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e la competenza esclusiva regionale in materia di caccia e pesca. Regioni inadempienti nell'adozione di misure di tutela richieste dalla normativa statale e spesso autrici di provvedimenti legislativi o amministrativi che riducono le tutele, come il ricorso alla "caccia in deroga".

- **Calendari venatori:** le regioni hanno ampia possibilità di determinare i tempi, i modi e le aree in cui esercitare l'attività venatoria. L'analisi storico/giuridica degli ultimi vent'anni conferma la tendenza delle regioni ad estendere la stagione venatoria ricorrendo ad aperture anticipate e chiusure posticipate consentendo la cacciabilità a specie in declino, spesso in contrasto con i pareri forniti da ISPRA. Tale tendenza porta annualmente i Tribunali amministrativi regionali a dichiarare l'illegittimità di questi provvedimenti che, se non impugnati consentirebbero di autorizzare l'attività venatoria oltre i limiti dettati dalla normativa nazionale. Occorre adottare strumenti più vincolanti a carico delle regioni anche attraverso l'attribuzione di un potere vincolante ai pareri emanati da ISPRA.
- La l. 157/1992 presenta una serie di divieti formulati in maniera generica e non idonei a garantire un contrasto a fenomeni di illegalità: un esempio è quello dei richiami elettroacustici che pur essendo vietati sono di libera vendita (anche nelle armerie e nei negozi specializzati per cacciatori) e di libera detenzione e il loro utilizzo nell'attività venatoria è ampiamente diffuso.
- Il personale addetto alla vigilanza contro i WLC è ridotto in numero e spesso non presenta adeguati livelli di preparazione ed è sprovvisto di sufficienti mezzi, tanto in materia di vigilanza venatoria, quanto in tema di vigilanza ittica nelle acque interne e, soprattutto in mare. La vigilanza volontaria spesso fornisce un supporto determinante ma, mancando una disciplina unitaria del settore a livello nazionale, l'attività delle guardie volontarie è troppo frammentata.
- La legislazione attuale non prevede idonee misure di controllo dei WLC commessi mediante l'utilizzo degli strumenti informatici.

V.2. Autorità di vigilanza

Autorità	Ambito dei reati di competenza	Competenze
Autorità amministrative		
Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA) del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) -Divisione III – Biodiversità, flora e fauna, CITES	<u>Tutta l'attività venatorie e adempimenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157</u> (Esercizio della caccia in periodo di divieto generale, uccisione, cattura o detenzione in violazione della L.157, Esercizio della caccia nei parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, parchi e giardini urbani, terreni adibiti ad attività sportive esercizio dell'uccellazione, commercio o detenzione di fauna selvatica in violazione della l.157 ecc.); <u>Attuazione nazionale estinzione (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari</u>	Attività connesse alla gestione della Rete Natura 2000 in coordinamento con la Direzione generale MAC; Prevenzione e valutazione degli impatti anche potenziali sulla biodiversità, sugli ecosistemi protetti, sulle specie della flora e della fauna, CITES, e capitale naturale; <u>Attività venatorie e adempimenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;</u> Tutela e gestione sostenibile delle foreste; <u>Attuazione nazionale della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari;</u> supporto alla Commissione Scientifica CITES, giardini zoologici;

Enti Regionali e Provinciali	Crimini ambientali	- repressione dei reati ambientali - vigilanza ittico/venatoria - controllo faunistico - polizia zoofila e di tutela degli animali
Dipartimenti di polizia, guardie, altri		
Capitanerie di porto - Guardia Costiera	Pesca illegale	- compiti relativi agli usi civili del mare - salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo - tutela dell'ambiente marino, dei suoi ecosistemi - vigilanza dell'intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale. - Ispezioni sul naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto, condotta anche sulle navi mercantili estere che scalano i porti nazionali
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA)	per quanto rileva in questa sede, i CUFA si occupano di repressione dei reati ambientali	Direzione, di coordinamento e di controllo dei Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità, Parchi e CITES
Raggruppamento Carabinieri CITES	Traffico di specie protette sul territorio nazionale	- contrastare ed effettuare indagini sul traffico di specie protette sul territorio nazionale; - educare alla legalità e sensibilizzare i cittadini
Corpi di Polizia Provinciale e metropolitana	per quanto rileva in questa sede, i Corpi di Polizia Provinciale e metropolitana si occupano di repressione dei reati ambientali	- repressione dei reati ambientali - vigilanza ittico/venatoria - controllo faunistico - polizia zoofila e di tutela degli animali
III sezione della Corte di Cassazione	- beni culturali ed ambientali; - caccia e pesca; - maltrattamento o impiego illecito di animali	- reati in materia di beni culturali ed ambientali; - reati in materia di caccia e pesca; - reati di maltrattamento o impiego illecito di animali
Agenti volontari	per quanto rileva in questa sede gli agenti volontari si occupano della vigilanza sugli illeciti contro la fauna selvatica	vigilanza ittico venatoria

Tab. 2 - autorità competenti per la sorveglianza

Come si è detto, in tema di contrasto ai WLC, un elemento di forte criticità è rappresentato dalla vigilanza (WWF Italia, 2022 [12]).

I corpi delle Polizie provinciali, nel corso degli anni, hanno svolto una importantissima funzione di vigilanza, anche in virtù della particolare specializzazione maturata in tale settore. Le polizie provinciali hanno infatti origine dai "guardiacaccia" alle dipendenze di quelli che erano un tempo i comitati provinciali della caccia, istituiti con il regio decreto giugno 1939, n. 1016.




Fig. 14 - dettaglio. Personale adibito alla sorveglianza venatoria sia volontario che dipendente: da notare che entro il personale di vigilanza volontario rientra anche una grande ed imprecisata fetta di cacciatori (dati MiPAAF - - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)

A seguito della riforma delle funzioni provinciali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 cd "Legge Delrio" e alle successive leggi regionali di adeguamento, si è registrato un grave ridimensionamento di tali corpi, sia in quanto in molte province sono stati eliminati, sia alla luce della notevole diminuzione del personale inquadrato nell'ambito degli enti a causa di trasferimento o diversa attribuzione di funzioni.

Solo alcune regioni hanno stipulato accordi, convenzioni o adottato provvedimenti mirati a consentire al personale delle polizie provinciali di continuare ad espletare servizi di polizia ittico-venatoria, attività di controllo faunistico e recupero della fauna selvatica in difficoltà.

Secondo dati pubblicati dall'Unione delle Province Italiane nel 2020, prima dell'entrata in vigore della Legge 56/2014, tutte le province erano dotate di corpi e servizi di polizia in cui erano impiegate circa 3000 unità. Attualmente, invece, solo 69 province su 76 sono dotate di una struttura di polizia provinciale, con un totale di 999 dipendenti e 781 agenti. In media, in ogni struttura di polizia provinciale operano 14,5 dipendenti. Solo 26 province hanno una struttura con un numero di dipendenti superiore alla media, mentre altre 43 hanno strutture con numeri inferiori alla media (UPI, 2020 [19])

Nel 2007, secondo dati ISTAT, il personale addetto si aggirava a 2.890 unità in gran parte appartenente ai corpi di polizia provinciale e in minor misura ai servizi di vigilanza faunistica-venatoria provinciale (ISTAT, 2007 [20]).

Inoltre, a seguito del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale del **Corpo Forestale dello Stato** è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri in seno alla quale è stato costituito il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFA).

A causa delle modalità, delle tempistiche e del periodo storico in cui tale epocale cambiamento è avvenuto, l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ha creato un momento di destabilizzazione in particolare nelle attività sul territorio.

a quasi cinque anni dalla nascita del CUFA, permangono due fondamentali questioni che necessitano di essere risolte con somma urgenza: da una parte, vi è la necessità di incrementare? la presenza sul territorio di personale e, dall'altra, di predisporre attività di formazione specifica e di alto livello, aventi ad oggetto la tutela della fauna selvatica e della vigilanza venatoria. Si consideri infatti che ad oggi vi sono vaste aree del Paese prive di un reale presidio, con caserme in cui sono presenti pochissime unità, a volte addirittura un singolo militare o nessuno, di fatto impossibilitate ad effettuare anche la più ordinaria attività operativa di pattugliamento del territorio. Un esempio è costituito dall'area di Messina, inclusa tra i sette "hotspot" indicati dal Piano "Antibracconaggio", totalmente prive di una presenza territoriale di Carabinieri "forestali" i quali, in caso di segnalazione di eventuali illeciti, sono costretti a recarsi sul posto partendo dal comando più vicino che si trova a circa 100km di distanza presso la città di Catania.

Nelle Aree Protette di cui alla L. 394/1991 anche ai **dipendenti dell'Ente Parco** sono riconosciuti poteri di sorveglianza, nell'espletamento dei quali assumono il ruolo di guardia giurata.

Per quanto riguarda la vigilanza in mare, l'esercizio di queste funzioni spetta al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, al CUFA ed alle Polizie degli Enti locali competenti per territorio.

b) Sistema Giudiziario e procedure per le infrazioni relative alla fauna e flora selvatiche

Come confermato dalle interviste e dalle informazioni acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro organizzati nella fase di raccolta dati, l'Ordinamento italiano non prevede la necessità che gli uffici giudiziari siano dotati di sezioni specializzate in materia ambientale.

Vi sono, tuttavia, numerosi esempi di Tribunali e Procure dotati di singoli o gruppi di magistrati particolarmente specializzati in tali materie.

Anche nell'ambito della Corte Suprema di Cassazione vi è una sezione a cui vengono normalmente affidati i procedimenti penali in materia ambientale, la III Sezione Penale.

Tale sezione, infatti, si occupa, tra l'altro, di:

- reati in materia di beni culturali ed ambientali;
- reati in materia di caccia e pesca;
- reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;

Gli illeciti ambientali possono dunque essere "assegnati", nell'ambito del singolo Tribunale o della singola Procura, a taluni giudici o pubblici ministeri maggiormente competenti ed esperti, sulla base di direttive interne all'ufficio.

In ogni caso, salve le disposizioni dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., che indicano i criteri di priorità ai quali il giudice deve attenersi nella nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, **resta ferma la discrezionalità del singolo giudice di trattare prioritariamente altre materie, come resta ferma la discrezionalità del procuratore capo di assegnare priorità ad altre tipologie di reato.**

Secondo un certo orientamento infatti, che esprime ferma contrarietà all'elaborazione di criteri di priorità da parte dei dirigenti degli uffici inquirenti, **l'individuazione di sequenze**

prioritarie per le Procure della Repubblica dovrebbe essere confermata alle scelte degli uffici giudicanti, come può evincersi dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e come sostenuto dal C.S.M. con delibera 9.7.2014, ovvero ancora desumersi dai limiti edittali delle fattispecie, così da rendere ultronee specifiche previsioni sul punto da parte dei dirigenti degli uffici inquirenti. [25]

Queste premesse, si aggiungono ad ulteriori considerazioni espresse dalla quasi totalità dei magistrati intervistati, circa il deficit funzionale degli apparati giudiziari penali e la scarsa competenza della materia ambientale in generale. In particolare:

- connotazioni storicamente ipertrofiche del diritto penale;
- cronica mancanza di risorse personali e materiali;
- conoscenza pressoché nulla in ambito di reati contro la fauna selvatica;
- inadeguatezze strutturali del modello processuale penale introdotto nel 1988, acuite dalla **riforma della giustizia penale**, volta a **ridurre i tempi** del processo e a rendere più **rapido ed efficiente** il procedimento penale.

Per tutto quanto sopra premesso, è di facile intesa la **scarsa considerazione assegnata alla materia sia dalla magistratura giudicante che da quella inquirente**, e la conseguente **marginalità (e trascurabilità) della trattazione delle cause afferenti ai reati contro la fauna selvatica** e ai cd crimini di natura in generale.

Per concludere, con riferimento all'effettivo quadro delle competenze e specializzazioni in materia di reati contro la fauna selvatica, si può affermare che in Italia esistono alcune procure e tribunali (numericamente molto esigui) dotati di sezioni specializzate nelle materie ambientali e/ o di magistrati particolarmente attenti alla esigenza di garantire una tutela della fauna selvatica.

Anche in questi casi, si ripete tuttavia, che questa attenzione dipende, di fatto, dalla sensibilità dei Procuratori e dei magistrati che compongono l'ufficio e dalle scelte di "politica criminale" operate dalla singola procura.

c) Altri attori

Il personale di **vigilanza volontaria**, ha un compito fondamentale e strategico in quanto consente di fornire alle Autorità pubbliche, non solo un ausilio in termini quantitativi, consistente nella presenza "sul campo" di ulteriore personale ma anche e soprattutto di supportare l'attività delle forze di polizia sotto un profilo qualitativo. Infatti i nuclei di vigilanza volontaria ittica e venatoria, sono spesso costituiti da personale altamente specializzato. Tale contributo è in particolare assicurato dai nuclei di vigilanza volontaria delle associazioni di protezione ambientale.

Nonostante la decisiva rilevanza dei nuclei di vigilanza volontaria, è evidente l'assenza di una disciplina organica e unitaria, a livello nazionale, di questo settore: assenza che si ripercuote sull'efficacia degli stessi nuclei volontari. Un elemento da considerare consiste nell'assenza di indicazioni normative circa la cadenza entro la quale le regioni sono tenute ad organizzare i corsi e le sedute di esame propedeutiche al giuramento delle nuove guardie. Tale situazione implica un oggettivo **ostacolo alla possibilità di costituire nuovi nuclei di guardie volontarie** o di implementare la dotazione organica di quelli esistenti.




Fig. 15 - agenti deputati al controllo dipendenti, volontari e cacciatori negli anni per regione / dati MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Particolarmente rilevante è la sproporzione tra il numero di agenti volontari e dipendenti e il numero di cacciatori presenti sul territorio: nonostante questi ultimi siano andati incontro ad una lieve flessione, il rapporto tra personale di sorveglianza e cacciatori negli anni si mantiene quasi sempre al di sotto del 2% (rispettivamente, per il 2016, 2017, 2018 e 2019, il 2%, 1.9%, 1.81% e 1.84%). In particolare, considerando solo le regioni che sembrano aver inviato serie storiche minimamente affidabili, Campania, Molise, Abruzzo, Lombardia e Lazio sono tutte ampiamente sotto l'1% di guardie rispetto al numero di cacciatori, per tutte le annualità considerate.

d) Cooperazione

Nell'ordinamento italiano, per quanto riguarda il **processo penale**, varie norme disciplinano la collaborazione tra magistratura e forze di polizia.

A partire dalle attività di indagine, con la comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria (P.G.) ex art. 347 c.p.p., dall'annotazione delle attività di indagine da rendere al Pubblico Ministero (P.M.) ex art. 357 c.p.p., fino alla fase dell'esecuzione, in particolare con l'ordine di esecuzione della sentenza, i corpi di polizia devono necessariamente collaborare con la magistratura durante tutte le fasi del procedimento e del processo penale.

Se da un lato può essere ravvisata una particolare funzione autorizzatoria e di "guida" del G.I.P, nell'ambito delle delle indagini preliminari, la polizia giudiziaria, d'altro canto, riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle stesse, operando sia di propria iniziativa, che in esecuzione delle direttive del Pubblico Ministero, al fine di individuare tutti gli elementi utili al fine della prosecuzione delle indagini.

Tale ruolo è ancora più evidente se si considera che la P.G. entra in contatto con i soggetti coinvolti a vario titolo nel reato perpetrato a danno della fauna o flora selvatica, ancor prima del P.M.

Questi rilievi evidenziano quanto sia fondamentale un'efficiente comunicazione e scambio di informazioni tra le forze di polizia e la magistratura nella fase investigativa.

Rispetto invece all'attività **vigilanza venatoria**, l'art. 27 L. 157/92 individua tre categorie di soggetti preposti alla sorveglianza e controllo

- a. agenti **dipendenti degli enti locali** delegati dalle regioni ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art 13 L.157/92, nonché armi con proiettili a narcotico.
- b. **guardie volontarie delle associazioni** venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal MITE, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.
- c. ufficiali, sottufficiali e guardie dei **CC Forestali**, guardie addette a **parchi** nazionali e regionali, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, guardie private riconosciute ai sensi del TULPS; **guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali**.

La norma, però, non prevede un meccanismo di cooperazione tra questi soggetti, né sono ravvisabili altre disposizioni che prevedano una cooperazione tra le varie forze di Polizia che a vario titolo si occupano di WLC.

Ciò nonostante, e nonostante il numero degli agenti, sia volontari che dipendenti, deputati al controllo risulti eccessivamente esiguo rispetto a quello dei cacciatori (secondo i dati del MiPAAF, come evidenziato nella Fig. 12), una effettiva collaborazione tra agenti preposti alla sorveglianza è stata riscontrata e confermata dalle interviste effettuate alle guardie volontarie del WWF Italia.

Ad ogni modo, è possibile affermare che, in generale, soprattutto alla luce di quanto emerso dall'attività di ricerca e dalle interviste condotte per la realizzazione di questo report, in materia di contrasto ai WLC, la cooperazione tra i vari attori istituzionali (e non) coinvolti in particolar modo nella prevenzione, persecuzione e repressione di questi reati, risulta essere scarsa, se non quasi totalmente assente. In particolare per quanto riguarda la magistratura, è stato rilevato uno scarso interesse per la materia e un conseguente livello di cooperazione interna molto basso. Nello specifico lo scambio di informazioni e il

coordinamento ad es. tra le varie procure o nell'ambito dei tribunali risulta pressoché assente.

Per questa ragione, e per colmare il vuoto normativo, è intervenuto il Piano d'Azione Nazionale per il Contrasto degli Illeciti Contro gli Uccelli Selvatici (di seguito PNAB), il quale nell'ambito del 1° obiettivo generale, ovvero il potenziamento del contrasto diretto, ha previsto l'obiettivo specifico 1.3, volto al **"rafforzamento delle sinergie tra i corpi di vigilanza"**:

"Per ottimizzare le risorse disponibili, è necessario favorire la sinergia tra il CUTFAAC, i corpi forestali regionali, i corpi provinciali di vigilanza ambientale, le guardie volontarie e altri corpi di polizia che in alcune situazioni possono risultare coinvolti nel contrasto ai reati contro la fauna. In particolare occorre promuovere, sia a livello nazionale, sia a livello regionale e locale, la collaborazione tra i diversi soggetti, favorire la condivisione delle informazioni e incentivare l'interscambio di professionalità. A livello internazionale va garantito un flusso costante di informazioni con gli organismi di coordinamento per il contrasto dei reati e l'applicazione della normativa ambientale (INTERPOL, Europol, IMPEL).

A tal fine quindi il PNAB ha previsto due azioni fondamentali, ovvero:

- la **creazione di un coordinamento operativo nazionale (CONPA)**, ovvero una struttura centralizzata finalizzata a raccordare tra loro i diversi corpi di vigilanza, garantire lo scambio di informazioni a livello nazionale tra i soggetti attivi nel contrasto degli illeciti contro la fauna selvatica, promuovere forme di coordinamento nello svolgimento delle attività di prevenzione e repressione e favorire la formazione del personale addetto.
- la **creazione di un coordinamento operativo locale in ciascun black-spot (COLPA)**, ovvero un coordinamento tra i diversi corpi di vigilanza per garantire un impiego ottimale delle forze disponibili, in corrispondenza di ciascun black-spot, con scopo di favorire lo scambio di informazioni e l'utilizzo ottimale del personale impegnato nella repressione degli illeciti contro la fauna selvatica.

Infine il PNAB, per garantire attuazione delle azioni previste dal piano, ha ritenuto necessario istituire, come 5° obiettivo generale, una Cabina di Regia Nazionale, ovvero un gruppo di coordinamento composto da numerosi soggetti istituzionali e ONG, che operano in sinergia e che *"possa stimolare e armonizzare i contributi dei diversi attori, assicurando lo scambio di informazioni e le necessarie collaborazioni"*.

In particolare, alla cabina di regia sono state attribuite le seguenti funzioni:

- a. raccordo con i soggetti attivi a livello internazionale (Convenzioni di Berna e di Bonn, CITES, Unione Europea, IMPEL, Europol, INTERPOL);
- b. coordinamento dei soggetti istituzionali coinvolti nei diversi aspetti legati alla repressione e controllo (attuato, ad esempio, mediante l'istituzione dei COLPA);
- c. formulazione di proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio;
- d. coordinamento nazionale delle attività di vigilanza e controllo;
- e. supervisione per la realizzazione e gestione delle banche dati;
- f. promozione di scambio di informazioni e formazione dei diversi soggetti coinvolti dell'azione di contrasto;

- g. verifica periodica e valutazione dello stato di avanzamento del piano d'azione;
- h. aggiornamento periodico del Piano Antibraconaggio

e) *Falle nel sistema organizzativo*

Dalle interviste e dagli incontri effettuati nel corso dell'attività di raccolta dati, è emersa una diffusa **mancanza di conoscenza dei fenomeni legati ai WLC**, degli effetti dai medesimi generati e delle norme che li disciplinano. Tale carenza ed **incompetenza in materia ambientale** è da ricondursi all'assenza di una formazione specifica, in particolare rivolta alla Magistratura.

Gli stessi magistrati intervistati e alcuni rappresentanti della Scuola Superiore della Magistratura hanno confermato come, nell'ambito delle attività formative istituzionali, il tema della tutela della fauna e della flora selvatiche non sia trattato.

Nelle dichiarazioni rilasciate, è stato peraltro evidenziato che ogni magistrato può liberamente scegliere di partecipare ai vari corsi di formazione sulla base dei suoi interessi e delle sue personali valutazioni.

Si può quindi affermare che **la mancata conoscenza di questo settore, l'assenza di strumenti normativi idonei a garantire la possibilità di svolgimento di adeguate attività di indagine, e la forte tendenza dei procedimenti penali ad estinguersi anticipatamente, sono elementi che inducono generalmente a sottovalutare la rilevanza e dunque favoriscono la tendenza a non dedicare tempo all'approfondimento.**

Come anticipato sopra, alcune procure e alcuni tribunali risultano comunque dotati di sezioni e/o magistrati specializzati in materie ambientali; anche questi casi, tuttavia dipendono dalla sensibilità dei Procuratori e dei magistrati che compongono l'ufficio e dalle scelte di "politica criminale" operate dalla singola procura.

Una tendenza alla diminuzione delle competenze specifiche in tale settore è stata rilevata anche per quanto attiene alle forze di polizia. Da una parte, infatti, la drastica riduzione di personale delle polizie provinciali, in particolare di quello altamente specializzato di cui questi corpi sono dotati, ha determinato un minore impiego in operazioni di vigilanza venatoria; dall'altra parte, l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ha generato una forte differenza tra le competenze possedute dalle vecchie leve e le nuove le cui attività formative prevedono solo un marginale approfondimento delle tematiche dei WLC.

VI. Analisi dei reati

VI.1. Analisi statistica

a) *Tipologie ed importanza dei reati identificati*

Come ampiamente rilevato, le fonti di informazioni disponibili in Italia e acquisite nel corso del progetto **non consentono di offrire un quadro rappresentativo del fenomeno.**

Se, infatti, i dati sui processi amministrativi e penali risultano, almeno geograficamente, abbastanza ben distribuiti (fig. 16), le analisi statistiche tratte dagli stessi, pur rivelando una serie di tendenze e peculiarità, sono condizionate dalla scarsa numerosità dei dati (poco più di 200) e dalla eterogeneità spaziale degli stessi

Le dinamiche che influenzano l'entità e la tipologia dei WLC, infatti, pur conservando numerosi tratti problematici in comune a livello giurisprudenziale e a livello di vigilanza, restano in Italia estremamente dipendenti dal contesto locale.

In ogni caso, si possono trarre certamente alcune indicazioni: primo tra tutti è il dato sulla nazionalità dei reati (tab. 3), che sono in massima parte compiuti entro i confini del Paese e non riguardano dinamiche di traffico internazionale. Come si vedrà di seguito, vista la rilevanza, frequenza e diffusione di pratiche illecite connesse all'attività venatoria, come si dimostrerà di seguito, tale prevalenza non sorprende.

Estensione	Numero reati
Nazionali	202
Transnazionali	11

Tab. 3 - Numero di reati rilevati in base alla nazionalità (database SWiPE)




Fig. 16 - Localizzazione e numero degli illeciti rilevati secondo i dati da template SWiPE rispetto alle province: la disomogeneità delle informazioni è evidente, in particolare se confrontata con il numero di illeciti complessivamente rilevati dal PNAB [9], anche questi carenti sotto il profilo spaziale e temporale (dati SWiPE)

L'incompletezza dei dati deriva da almeno tre fattori:

- Le informazioni sui procedimenti giudiziari sono al momento disponibili solo a livello aggregato.
- L'estrema difficoltà di accesso ai fascicoli penali riferiti a procedimenti di cui non si è parte.
- La mancata trasmissione dei dati da parte di numerosi uffici regionali e periferici, sia giudiziari, sia amministrativi.

Tale incompletezza è almeno in parte compensata dalla disponibilità di dati aggregati sul numero di illeciti penali e amministrativi rilevati per ciascuna regione - divulgati periodicamente dal "Piano Antibracconaggio" [9] - e sul numero di agenti dipendenti, volontari e cacciatori sempre su base regionale - dati resi disponibili dal MiPAAF - Ministero per le Politiche Agricole, Agrarie e Forestali.




Fig- 17 - Localizzazione regionale di illeciti penali negli anni secondo il PNAB [9]: si notino in particolare le lacune da un'annualità all'altra, dovute ad una mancata trasmissione dei dati da parte delle singole Regioni / Province Autonome




Fig- 18 - Localizzazione regionale di illeciti amministrativi negli anni secondo il PNAB [9]: si notino in particolare le lacune da un'annualità all'altra, dovute ad una mancata trasmissione dei dati da parte delle singole Regioni / Province Autonome

Legge	N. violazioni	Tipo legge	Descrizione
157/1992	167	Minor offence	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Regio Decreto 1398/1939	30	Criminal Offence	Codice Penale
150/1992	15	Administrativ e offence	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
110/1975	10	Administrativ e offence	Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
394/1991	3	Minor offence	Legge quadro sulle aree protette.
DM Ambiente 8/01/2002	1	Administrativ e offence	Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali
503/1981	1	Administrativ e offence	Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Tab. 4 - Numero di violazioni rilevate in base alla legge considerata (dati SWiPE)

Diversa questione riguarda invece i dati del commercio internazionale: grazie ai dati forniti dal Raggruppamento Carabinieri CITES ed estrapolati dal CITES Trade Database [14] sono state acquisite numerose e significative informazioni (fig. 19, 20, 21 tab. 5, 6, 7) di seguito riassunte.

Prima di tutto è rilevante notare come l'Italia sia un importante Paese sia di destinazione che di transito del commercio internazionale di specie, che tuttavia non riguarda o molto raramente riguarda specie di interesse conservazionistico locale (tab. 5, 6). Dai dati è sicuramente rilevabile come l'Italia abbia un ruolo importante sia come paese importatore che come paese di transito merci: una analisi dei dati rivela che tra il 2017 e il 2019, l'Italia ha importato 56 diverse specie in appendice I da molteplici paesi in diversi continenti per un totale di 596 spedizioni, e ha (ri)esportato 61 specie in appendice I per un totale di 231 spedizioni. Il Paese di esportazione più frequente per le specie in appendice I risultano essere gli Stati Uniti.




Fig. 19 - IMPORT Rotte del traffico estero complessivo nel periodo 2016-2019 VERSO l'Italia: linee di connessione più scure indicano una maggior frequenza da un particolare stato (database CITES, 2021 [14])




Fig. 20 - EXPORT Rotte del traffico estero complessivo nel periodo 2016-2019 DALL'Italia: linee di connessione più scure indicano una maggior frequenza verso un particolare stato (database CITES, 2021 [14])

Tuttavia, dalle informazioni desumibili dal database CITES [14] (tab. 5, 6) non è immediatamente rilevabile la reale importanza del traffico illegale che avrebbe invece bisogno di una analisi più approfondita della relazione tra paese importatore / esportatore e specie (in particolare animale) trafficata: quello che si può certamente affermare è la sproporzione tra i dati evidentemente correlati ad un import/export illegale secondo il database CITES [14] e le sanzioni comminate dal Raggruppamento Carabinieri CITES (fig. 21).

Stato di origine	Numero di spedizioni
IMPORT	
Stati Uniti	12
India	3
Cina	2
Sud Africa	2
Vietnam	2
Brasile	1
Svizzera	1
Giappone	1
Tunisia	1
Seychelles	1
Uzbekistan	1

EXPORT	
Stato di destinazione	Numero di spedizioni
Stati Uniti	159
Svizzera	6
Cina	6
Emirati Arabi Uniti	2
Tunisia	2
Brasile	1
Canada	1
Serbia	1
Russia	1
Hong Kong	1
Libano	1
Messico	1
Arabia Saudita	1

Tab. 5 - Numero di importazioni ed esportazioni illecite di specie in allegato I o II dall'estero all'Italia tra il 2017 e il 2019 (database CITES, 2021 [14])

IMPORT		
Taxon	Famiglia	N
<i>Alligator mississippiensis</i>	Alligatoridae	3
<i>Dalbergia latifolia</i>	Leguminosae	3
<i>Python spp.</i>	Pythonidae	2
<i>Scleractinia spp.</i>		2
<i>Caiman crocodilus fuscus</i>	Alligatoridae	1
<i>Crocodylia spp.</i>		1
<i>Crocodylidae spp.</i>	Crocodylidae	1
<i>Crocodylus niloticus</i>	Crocodylidae	1
<i>Strombus gigas</i>	Strombidae	1
<i>Testudo horsfieldii</i>	Testudinidae	1

EXPORT		
Taxon	Famiglia	N
<i>Python reticulatus</i>	Pythonidae	23
<i>Crocodylus niloticus</i>	Crocodylidae	14
<i>Alligator mississippiensis</i>	Alligatoridae	12
<i>Crocodylus spp.</i>	Crocodylidae	8
<i>Python spp.</i>	Pythonidae	8
<i>Varanus salvator</i>	Varanidae	7
<i>Vicugna vicugna</i>	Camelidae	6
<i>Crocodylus porosus</i>	Crocodylidae	5
<i>Python bivittatus</i>	Pythonidae	5
<i>Caiman crocodilus crocodilus</i>	Alligatoridae	3

Tab. 6 - Numero delle prime dieci specie in appendice I o II oggetto di traffici illegali (database CITES, 2021 [14])




Fig. 21 - totale delle sanzioni comminate dal 2015 al 2020 in Italia per violazioni della normativa CITES (dati carabinieri CITES [15])

Tornando alla situazione locale, è evidente come nella maggior parte dei reati analizzati dal progetto SWiPE partendo dai database delle sentenze [18] siano colpite specie di avifauna (tab. 7).

Specie	Esemplari	Classe	Protezione / norme di gestione
<i>Psittaciformes</i>	141	Avifauna	CITES, app. I, II
<i>Fringillidae</i>	122	Avifauna	157/92
<i>Carduelis carduelis</i>	104	Avifauna	157/92
<i>Elephantidae</i>	99	Mammiferi	CITES, app. I, II
<i>Turdidae</i>	34	Avifauna	157/92
<i>Sus scrofa</i>	16	Mammiferi	157/92
<i>Fringilla coelebs</i>	10	Avifauna	157/92
<i>Paridae Vigors</i>	10	Avifauna	CITES, app. I, II
<i>Serinus canaria</i>	9	Avifauna	?
<i>Sturnus vulgaris</i>	9	Avifauna	157/92
<i>Erithacus rubecula</i>	8	Avifauna	157/92
<i>Turdus philomelos</i>	8	Avifauna	157/92
<i>Macropodidae</i> "Wallaby"	7	Mammiferi	CITES, app. I, II
<i>Capreolus capreolus</i>	5	Mammiferi	157/92
<i>Coturnix coturnix</i>	5	Avifauna	157/92

Tab. 7 - Numero di **esemplari** per specie entro i processi amministrativi e penali, per i casi in cui la specie e il numero vengono indicati (dati SWiPE)

Tale forte sproporzione si evidenzia ancor di più se si considerano anche i dati dei Centri di Recupero della fauna selvatica, che rappresentano una fondamentale fonte di informazioni che può consentire di rendere più efficace l'attività di prevenzione e repressione dei WLC. In particolare, nel presente lavoro sono stati elaborati i dati acquisiti dai CRAS di Vanzago e Valpredina in Lombardia.




Fig. 22 - Localizzazione delle Oasi e centri recupero WWF che hanno fornito dati, sovrapposta alla localizzazione degli appostamenti fissi di caccia (puntini neri - dati Regione Lombardia, 2016 - 2019 [17]). In verde è evidenziata la copertura forestale secondo il CORINE Land Cover (dati EU Copernicus, 2022 [16])




Fig. 23 - Andamento dei ricoveri - in massima parte di avifauna - nel Centro Recupero WWF di Vanzago: in rosso sono evidenziati i ricoveri attribuibili ad atti di bracconaggio




Fig. 24- Andamento dei ricoveri - in massima parte di avifauna - nel Centro Recupero WWF di Valpredina: in rosso sono evidenziati i ricoveri attribuibili ad atti di bracconaggio

Le informazioni relative ai ricoveri di animali sono state messe in relazione con la collocazione spaziale dei CRAS. Come si evince chiaramente dall’analisi comparativa dei grafici n. 23 e 24, il numero di ingressi di fauna selvatica che presenta ferite riconducibili all’attività venatoria in periodi di chiusura della caccia (prima della terza domenica di settembre e dopo il 31 gennaio, a meno di deroghe regionali) oppure afferenti a specie protette è sensibilmente più elevato presso il CRAS di Valpredina. Tale centro è situato in un’area ad altissima densità di appostamenti fissi (fig. 22). L’aumento di ricoveri in coincidenza con l’apertura della stagione venatoria (dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio) e la disparità in termini numerici tra i ricoveri dei due CRAS suggeriscono una semplice e intuitiva spiegazione: **la correlazione tra gli illeciti contro la fauna selvatica e l’attività venatoria è molto stretta.**

Molta parte del mondo venatorio sostiene che le illegalità perpetrate contro la fauna selvatica attengano alla sfera del bracconaggio e non alla caccia.

Questo tipo di deresponsabilizzazione è dannosa non solo per chi punta, tramite azioni concrete, a far rispettare la legge ma anche per chi intende esercitare l’attività venatoria entro i limiti dettati dalle norme.

Se, nonostante l’elevatissimo numero di illeciti contro la fauna selvatica commessi in Italia,, non si riescano ad adottare misure legislative volte ad innalzare le sanzioni previste dalla legge 157/1992 è proprio a causa dell’opposizione di larga parte del mondo venatorio (e non dei bracconieri) e di chi, nelle aule parlamentari, si fa portatore di queste istanze.

L’analisi dei dati delle forze di polizia e degli addetti alla vigilanza venatoria consente, infatti, di smentire l’assunto per cui “la caccia è altra cosa rispetto ai crimini contro la

fauna selvatica". Nella maggior parte dei casi, infatti, i responsabili di queste condotte illecite sono soggetti muniti di licenza di caccia.

Questi soggetti sono dunque cacciatori a tutti gli effetti che esercitano la propria attività oltre i limiti e le prescrizioni di cui alla L. 157/1992 e possono dunque essere definiti "cacciatori di frodo".

L'analisi dei dati forniti dai CRAS, consente, altresì, di valutare l'enormità di quegli illeciti che non vengono denunciati o che comunque non sono oggetto di un'azione penale.

La somma degli esemplari che sono stati oggetto di reati di bracconaggio secondo quanto rilevato dall'indagine SWiPE è di 410 individui di passeriformi per il periodo 2016-2020 per tutta Italia. Tuttavia **i soli passeriformi feriti da colpi d'arma da fuoco o sottoposti a sequestro e ricoverati presso il solo CRAS di Valpredina nel periodo 2015-2020 sono addirittura 1,183.**

Risulta evidente una sottostima nel rilevamento del numero di eventi di bracconaggio e della gravità del fenomeno che rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di intere popolazioni, soprattutto se associato ad altri fattori di minaccia delle specie (come per esempio, invasione di specie aliene, cambiamento climatico, deforestazione).

Specie	N	Famiglia	Cacciabile?	Norme di protezione
Tordo bottaccio	293	Passeriformi	SÌ	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Cesena	186	Passeriformi	SÌ	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Lucherino	115	Passeriformi	In deroga	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Fringuello	102	Passeriformi	In deroga	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Tordo sassello	93	Passeriformi	SÌ	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Merlo	79	Passeriformi	SÌ	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Poiana	73	Rapaci (Accipitriformi)	NO	Conv. Berna (III), Conv. Bonn (II), MoU Raptors (I), CITES (II)
Gheppio	70	Rapaci (Accipitriformi)	NO	Conv. Berna (III), Conv. Bonn (II), MoU Raptors (I), CITES (II)
Sparviero	55	Rapaci (Accipitriformi)	NO	Conv. Berna (III), Conv. Bonn (II), MoU Raptors (I), CITES (II)

Peppola	52	Passeriformi	In deroga	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Frosone	40	Passeriformi	In deroga	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Allodola	31	Passeriformi	SÌ	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Pettiroso	26	Passeriformi	NO	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Cincia mora	22	Passeriformi	NO	Dir. Uccelli (II), Conv. Berna (III)
Totale	1487			

Tab. 8 - Numero di ricoveri del Centro Recupero WWF di Valpredina dal 2015 al 2020 (dati WWF Italia) . Le norme di protezione sono ricavate dal repertorio della fauna italiana protetta (MITE , 2013[18])

Specie	Diametri medi proiettili			N
	Proiettile 1	Proiettile 2	Proiettile 3	
Airone Cenerino	2.4	2.8	2.2	6
Allocco	2.3	2.2	-	6
Astore	1.7	1.7	1.7	6
Cigno Reale	3	2.8	3	3
Civetta	1.9	1.8	1.8	17
Falco Pellegrino	2.2	2.1	2.2	16
Gheppio	1.9	1.8	1.8	108
Gru	3.2	3.1	2.8	1
Gufo Comune	1.9	1.9	2	24
Gufo Di Palude	1.9	1.5	1.7	2
Gufo Reale	2.5	2.6	2.3	11
Ibis Eremita	1.6	1.7	1.6	4
Lodolaio	2	2.3	1.9	17
Poiana	2.1	2	2	98
Poiana Di Harris	1.9	1.8	2	1
Sparviere	1.8	1.8	1.8	90

Tab. 9: esempio dei dati ottenibili da un monitoraggio puntuale del fenomeno bracconaggio. Diametro medio dei proiettili rinvenuti in vari esemplari di avifauna nel CRAS di Valpredina tra il 2015 e il 2020. In grassetto i dati di rapaci: molto rilevante la presenza di ben quattro individui impallinati di Ibis eremita

Particolarmente degno di nota è l'altissimo numero di **rapaci** ricoverati (379 in totale) con ferite d'arma da fuoco. Situazione non isolata al solo contesto di Valpredina ma che interessa anche le zone di concentrazione della migrazione come l'Aspromonte e lo Stretto di Messina, due dei sette black spot (fig. 26) identificati dal Piano Nazionale Antibracconaggio [9].

La localizzazione della maggior parte dei reati assieme alla loro relazione con le attività venatorie rappresenta un ulteriore grave problema se si considera la distribuzione del numero di specie protette sul territorio italiano. Ad elevato numero di specie (biodiversità) a livello regionale corrisponde un maggior numero di reati, e di conseguenza una maggior probabilità di disturbo in aree ecologicamente importanti. Tale disturbo certamente investe anche specie non prettamente di interesse venatorio particolarmente protette, come dimostrato dai dati dei Centri Recupero WWF.




Fig. 26 - Numero di specie su celle 1x1km sul territorio italiano (EU-EUNIS, 2022 [10]), con sovrapposti i black spot secondo il PNAB [9] nel periodo 2016-2019

b) Risultati dei procedimenti

Sezione	Anno	Iscritti	Definiti
Gip/Gup	2017	1,277	1,396
	2018	1,400	1,527
	2019 ^(a)	848	887
Dibattimento	2017	453	412
	2018	433	467
	2019 ^(a)	374	449

Tab. 10 - Procedimenti iscritti e definiti nei Tribunali italiani - sezione Gip/Gup e Dibattimento - contenenti i reati commessi in violazione della norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 152/1992). Anni 2017-2019 (a), fonte Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [17] / (a) Per il 2019 i dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. La percentuale di copertura è pari all'86% dei procedimenti trattati per il Gip/Gup e pari al 99% per il Dibattimento.

Sezione	Anno	ARCHIVIAZIONE		DECRETO								TOTALE
		Tenuta	Altro	Dispone giudizio	Penale esecutivo	Condanna	Patteggiamento	Assoluzione	Promiscua	Prescrizione	Definiti in altro modo	
Gip/Gup	2017	4%	37%	15%	17%	0%	3%	0%	3%	16%	3%	1,396
	2018	4%	41%	14%	16%	1%	3%	0%	4%	15%	3%	1,527
	2019 ^(a)	6%	40%	11%	16%	1%	3%	0%	3%	17%	2%	887
Dibattimento	2017					21%	6%	17%	3%	50%	2%	412
	2018					22%	4%	25%	3%	41%	4%	467
	2019 ^(a)					27%	3%	20%	5%	38%	7%	449

Tab. 11 - Modalità di definizione nei Tribunali italiani - sezione Gip/Gup e Dibattimento - dei procedimenti contenenti i reati commessi in violazione della norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 152/1992). Anni 2017-2019(a), fonte Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [17] / (a) Per il 2019 i dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. La percentuale di copertura è pari all'86% dei procedimenti trattati per il Gip/Gup e pari al 99% per il Dibattimento.

Modalità di definizione Gip/Gup	2017	2018	2019 ^(a)
Decreti di archiviazione	575	692	406
di cui: Estinzione per oblazione	285	354	188
Altro motivo (art. 411)	35	28	29
Autori reato ignoti	2	2	1
Fatto non previsto	4	5	3
Infondatezza della notizia di reato	69	91	50
Mancanza di condizioni	51	74	49
Particolare tenuità del fatto	52	60	53
Prescrizione	77	78	33
Decreti penali di condanna esecutivi	244	238	139
Decreti che dispongono il giudizio	215	210	100
Condanna	4	12	10
Patteggiamenti	40	41	29
Assoluzione	0	1	1
Promiscua	48	54	30
Non doversi procedere	229	235	153
di cui: diversa da prescrizione	188	221	143
prescrizione	41	14	10
Definiti in altro modo	41	44	19

Tab. 12 - Dettaglio delle modalità di definizione nelle sezioni Gip/Gup dei Tribunali italiani dei procedimenti contenenti i reati commessi in violazione della norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L.152/1992). Anni 2017-2019(a), fonte Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [17] / (a) Per il 2019 i dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. La percentuale di copertura è pari all'86% dei procedimenti trattati per il Gip/Gup e pari al 99% per il Dibattimento.

Alla luce di quanto emerso dall'analisi effettuata e confermato dalle relazioni annuali presentate nell'ambito del Piano "Antibracconaggio", emerge una particolare difficoltà nel conoscere il numero effettivo di casi conclusi senza l'avvio dell'azione penale o terminati senza giungere a sentenza. Gli stessi dati forniti dal Ministero della Giustizia, riferiti ai soli procedimenti avviati per violazione della L. 157/1992 e limitati "soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione" appaiono non idonei a fornire una rappresentazione chiara del fenomeno, della sua reale portata e diffusione territoriale. Tuttavia, dall'analisi delle tabelle sopra riportate, emergono comunque interessanti informazioni. In primo luogo si rileva come, in fase predibattimentale, i procedimenti vengono archiviati per una percentuale che oscilla tra il 41% e il 46% mentre quelli che giungono al dibattimento vengono dichiarati prescritti con percentuali che oscillano tra il 38% e il 50%. La restante parte confluisce in pronunciamenti di condanna con un picco del 27% nel 2019.

Nei casi in cui non c'è stato il pervenimento alla sentenza, i dati acquisiti confermano la frequente applicazione della **Oblazione** che produce l'estinzione del reato.

Altrettanto significativo è il ricorso al **Decreto Penale di Condanna** da parte del colpevole che offre la possibilità di riduzione della pena sino alla metà rispetto al minimo edittale, nonché di ottenere la sospensione condizionale della pena. Il ricorso a tale istituto non

consente, tra l'altro, l'applicazione di pene accessorie, salvo la confisca obbligatoria, né prevede la necessità di corrispondere spese processuali. Inoltre, qualora l'imputato non dovesse commettere reati nel corso dei successivi 2 anni (per le contravvenzioni) o 5 anni (per i delitti), viene disposta l'estinzione del reato. Da ultimo, in caso di Decreto Penale, la condanna non viene riportata nel casellario giudiziale richiesto dai privati.

c) Sanzioni

L'esiguità delle sanzioni penali poste a tutela della fauna selvatica in Italia è una costante, soprattutto in tema di illegalità connesse alla pratica venatoria.

In tale frangente, nonostante l'esplicita richiesta formulata dalla Commissione Europea e gli impegni formalmente assunti dall'Italia con l'approvazione del "Piano Antibraconaggio", sino ad oggi non sono state adottate misure legislative volte ad adeguare il sistema sanzionatorio elevando le pene previste dalla legge 157/1992.

A ragione di questo non solo le penalità applicate risultano ampiamente insufficienti a generare un **effetto dissuasivo e deterrente** e quindi a determinare una significativa diminuzione dei crimini che anzi, come confermato dalle tendenze che emergono alla luce dei dati a disposizione, risulta negli ultimi anni in aumento (fig. 27)

Lettera	n	Descrizione	Ammenda min	Ammenda max	Arresto?
h	96	Uccisione, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a 5 o caccia con mezzi vietati	0	1549	SÌ
e	40	Uccellazione	774	2065	SÌ
b	33	Uccisione, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2	774	2065	NO
a	11	Caccia in periodo di divieto generale	929	2582	SÌ
d	3	Caccia in aree interdette	464	1549	SÌ
l	3	Commercio o detiene a tal fine fauna selvatica	516	2065	SÌ
i	1	Caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili	0	2065	SÌ

Tab. 13 - Numero di violazioni riconducibili alla 157/92 e rispettive lettere (dati SWiPE)

A fronte della tabella di cui sopra, è da notare che per il solo 2020 il "Piano Antibraconaggio" [9] riporta un totale di pene pecuniarie connesse ad illeciti amministrativi di **366.422€**: un numero che confrontato con i dati a disposizione del presente report appare particolarmente esiguo.

d) *Accessibilità e completezza delle informazioni*

Nonostante l'avvio di una EU Pilot specifica, l'Italia ad oggi è molto lontana dall'aver assolto i suoi impegni di monitoraggio del fenomeno.

In primo luogo manca un **sistema di monitoraggio nazionale**, come evidenzia lo stesso "Piano Antibracconaggio" [9]³. Di conseguenza, l'operatività di un coordinamento centrale è demandata ad istituzioni su base locale, senza adeguata condivisione di archivi ed informazioni.

Regione / Provincia Autonoma	Numero complessivo reati denunciati
Lombardia	5256
Veneto	2526
Toscana	2247
Emilia-Romagna	1094
Piemonte	880
Bolzano	642
Lazio	618
Sardegna	539
Trento	518
Molise	502
Sicilia	482
Basilicata	330
Liguria	317
Umbria	294
Marche	207
Campania	190
Calabria	168
Abruzzo	86
Valle d'Aosta	10

Tab. 14 - Numero di reati denunciati per regione o provincia autonoma nel periodo 2016-2019 secondo il PNAB [9]: da notare la completa assenza di dati per la Puglia e il Friuli-Venezia Giulia

L'inaccessibilità delle informazioni si manifesta anche tramite la mancanza di dati affidabili, dovuta probabilmente ad una assenza di competenze da parte di alcune Istituzioni, come pure all'oggettiva difficoltà di impostare un sistema di raccolta dati

³ "...il CUFAA ha istituito un coordinamento nazionale (CONPA). Tuttavia, valutate **le difficoltà nell'assicurare l'effettiva operatività di tale coordinamento**, ha proposto di considerarne assorbite le competenze da parte del Tavolo tecnico-operativo della Cabina di Regia e da parte dei Coordinamenti Operativi Locali Permanenti Antibracconaggio (COLPA)"

efficiente entro le Regioni: tale difficoltà non può tuttavia essere una scusante utile ad evitare la produzione di indicatori affidabili.

La tabella (tab. 14) di sopra riportata mostra il numero di cacciatori per regione negli anni. La mancanza di dati in un caso e la presenza di informazioni palesemente errate non permette di trarre conclusioni definitive sugli andamenti generali, o identificare correlazioni con l'attività di eventuali black spot. La chiusura di questo divario di informazioni è fondamentale per una corretta analisi dei dati e per una successiva pianificazione strategica delle azioni.

Regione	2016	2017	2018	2019
Valle d'Aosta	1,433	1,392	1,402	1,411
Liguria	15,706	15,161	14,947	14,349
Piemonte	21,152	20,471	21,152	19,132
Lombardia	61,861	62,130	59,222	57,977
Veneto	42,583	41,888	41,406	40,281
Trento	Nessun dato	Nessun dato	6,205	6,159
Bolzano	Nessun dato	34,790	5,944	5,954
Emilia Romagna	36,178	73,978	Nessun dato	Nessun dato
Toscana	61,488	20,981	71,975	71,895
Lazio	Nessun dato	Nessun dato	47,076	45,868
Umbria	Nessun dato	Nessun dato	24,000	23,400
Marche	21,688	10,322	Nessun dato	Nessun dato
Abruzzo	Nessun dato	Nessun dato	5,019	4,902
Molise	Nessun dato	38,896	Nessun dato	Nessun dato
Campania	38,896	6,373	Nessun dato	Nessun dato
Basilicata	6,880	35,987	5,255	5,254
Sardegna	35,987	Nessun dato	35,987	35,987
Calabria	Nessun dato	Nessun dato	25,527	25,308
Sicilia	Nessun dato	Nessun dato	24,349	25,440
Friuli	Nessun dato	Nessun dato	Nessun dato	Nessun dato
Puglia	Nessun dato	Nessun dato	Nessun dato	Nessun dato

Tab. 15 - Numero di cacciatori per le varie regioni negli anni. In **rosso** i dati mancanti, in **arancione** quelli che appaiono fuori dalla tendenza media della serie storica disponibile (quindi probabilmente errati), in **verde** quelli che rappresentano un decremento, in **giallo** quelli in aumento, in bianco quelli essenzialmente stabili (dati MiPAAF)

e) *Trend generali*




Fig. 27 - Illeciti amministrativi e penali nel tempo come rilevati dal PNAB / NOTA: rimosso un outlier della distribuzione che comprendeva più di 2000 casi in Lombardia ad inizio 2016, probabile aggregazione di più anni

Nonostante la scarsa consistenza dei dati disponibili, è interessante esaminare i dati riguardo l'andamento temporale del numero di illeciti rilevati (fig. 27), che evidenzia come vi sia un leggero aumento nel numero di illeciti amministrativi perseguiti. Al contrario, il numero di illeciti penali sembra mantenersi stabile nel tempo. Questi due dati, uniti alla netta diminuzione del personale di sorveglianza regolarmente assunto negli ultimi anni, pongono di fronte a tre scenari:

- sono in atto delle dinamiche statisticamente compensative rispetto al personale di sorveglianza totale, come ad esempio una progressiva concentrazione dei arresti, in zone che sono "efficienti" nell'intercettazione dei reati e nella elaborazione delle pratiche (improbabile - richiede una calibrazione "a posteriori" molto fine)
- i dati sono talmente incompleti da non poter catturare un andamento temporale robusto (possibile)
- il numero di reati perseguiti è così basso rispetto a quelli effettivamente commessi da non subire una sostanziale influenza del personale dedicato (probabile)

Si noti inoltre come i dati a disposizione del report si focalizzino su di reati arrivati a sentenza definitiva.

f) *Risultati della raccolta dati nazionale oltre alla metodologia generale*

Come riportato dal report del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto [11], tale Corpo attraverso il Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP) svolge l'attività di controllo e vigilanza sulla filiera della pesca tramite i 15 Centri di Controllo Area Pesca (CCAP) presenti presso ciascuna delle 15 direzioni marittime, attuando le verifiche previste dalla normativa nazionale e unionale.

I CCAP, che estendono la propria giurisdizione non solo lungo tutto il litorale nazionale ma anche nell'entroterra, effettuano sistematicamente operazioni di controllo che interessano tutta la filiera ittico-alimentare dal mare aperto fino al consumatore finale: a fronte di un numero di ispezioni che negli ultimi anni (2015-2020) si è aggirato tra le 110 e le 140 mila, sono state elevate sanzioni da 7 a oltre 12 milioni di euro con un "picco" di oltre 760 tonnellate di prodotto ittico sequestrato nel 2016. Tra le specie particolarmente oggetto di illeciti vi sono l'anguilla, le oloturie, i datteri di mare e alcune specie di squali (fig. 28, 29, 30).




Fig. 28: numero di ispezioni (rosso), chili di prodotto sequestrato (verde) e sanzioni comminate in euro (blu) negli anni dai CCAP (dati CCNP, 2021 [11])




Fig. 29: sanzioni comminate in euro negli anni dai CCAP per tre specie particolarmente sensibili di danno. Il dato riguardante il dattero di mare (*Lithopaga lithopaga*) non è disponibile (dati CCNP, 2021 [11])




Fig. 30: chili di prodotto sequestrato negli anni dai CCAP per tre specie particolarmente sensibili di danno (dati CCNP, 2021 [11])

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Reparto III – Piani e Operazioni – CCNP



Ulteriori casi di sequestro di esemplari tutelati da Leggi e regolamenti nazionali e/o direttive Habitat dell'UE

ANNO	2015	ANNO	2016
ESEMPLARE	SQUALO VOLPE	ESEMPLARE	SPINAROLO (SQUALUS BLANVILLEI)
QUANTITATIVO SEQUESTRATO	210 KG	QUANTITATIVO SEQUESTRATO	245 KG
TIPO SANZIONE	N° 2 PENALE	TIPO SANZIONE	n. 1 PENALE


ANNO	2017	ANNO	2018
ESEMPLARE	NASO GRANDE	ESEMPLARE	SQUALO MAKO
QUANTITATIVO SEQUESTRATO	8 KG	QUANTITATIVO SEQUESTRATO	12.30
TIPO SANZIONE	n. 1 PENALE	TIPO SANZIONE	n. 1 PENALE

ANNO	2017	ANNO	2018
ESEMPLARE	SMERIGLIO	ESEMPLARE	SMERIGLIO
QUANTITATIVO SEQUESTRATO	768 Kg	QUANTITATIVO SEQUESTRATO	193 Kg
TIPO SANZIONE	n. 28 amm.ve € 42.000	TIPO SANZIONE	n. 27 amm.ve € 40.500

ANNO	2019	ANNO	2020
ESEMPLARE	SMERIGLIO	ESEMPLARE	SMERIGLIO
QUANTITATIVO SEQUESTRATO	103 Kg	QUANTITATIVO SEQUESTRATO	742 kg
TIPO SANZIONE	n. 17 € 21.000	TIPO SANZIONE	n. 20 amm.ve € 30.000



47 SEQUESTRI DI SMERIGLIO ANNI 2017/2020 KG TOT. 1806



2 SEQUESTRI DI SQUALO VOLPE ANNO 2015 KG TOT. 210

SEQUESTRATO ESEMPLARE DI "SQUALO NASO GRANDE" ANNO 2017 KG 8





SEQUESTRATO ESEMPLARE DI "SQUALO MAKO" anno 2018 Kg 12.30

Fig. 31 - casi di sequestri considerevoli effettuati dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (dati CCNP, 2021 [11])

Il traffico illegale di specie ittiche diventa ancora più rilevante se si considera la sensibilità dei mari italiani alla pesca, dove per "sensibilità" si intende sommariamente il numero di specie che ivi hanno il loro habitat (fig. 32).




Fig. 32 - numero di specie nelle categorie “quasi minacciate” (NT), “minacciate” (VU), “in pericolo” (EN), “in pericolo critico” (CR): si noti l’alto numero di specie in una di queste categorie in particolare lungo le coste (IUCN, 2021 [13])

VI.2. Casi studio

Pullus freedom - i richiami vivi

Per la caccia alla migratoria i cacciatori si servono di richiami vivi, uccelli tenuti in gabbia che con i loro canti attirano i conspecifici ai capanni da caccia, a tiro di schioppo. Gli esemplari, secondo la normativa italiana, possono provenire solo da allevamento e non possono essere prelevati in natura. Gli allevamenti regolari però non riescono a far fronte alla domanda di richiami vivi dei numerosi cacciatori italiani. Per questo gli animali, prevalentemente tordi, vengono catturati illegalmente, da adulti o più spesso da nidiacei. I giovani turdidi trafugati per essere venduti come richiami per la caccia da capanno sono soggetti a un'elevata mortalità e, oltre a subire il traumatico allontanamento dai genitori e altre sevizie varie da piccoli, sono destinati a una misera vita da adulti.

Appena catturati, al fine di distinguere i maschi dalle femmine, i piccoli vengono sottoposti alla crudele pratica del sessaggio: gli viene cioè praticato un taglio sull'addome per riuscire ad ispezionare le interiora e scoprire il sesso attraverso l'analisi delle gonadi. Poiché interessano solo i maschi, quelli che cantano, le femmine vengono direttamente uccise o lasciate morire di stenti. I "più fortunati", i maschi, vengono ricuciti alla buona, spesso con un po' di colla, vengono dotati di un anellino inamovibile per fingere la provenienza da allevamento e cresciuti allo stecco. Quelli che superano queste delicate fasi, vengono venduti ai cacciatori e sono destinati a un'infelice vita in gabbia, senza nemmeno abbastanza spazio per aprire le ali. E non solo, al fine di spingerli a cantare in autunno (quando naturalmente canterebbero nel periodo della riproduzione, cioè in primavera, per attirare le femmine), gli uccelli vengono tenuti al buio durante l'estate, per alterare il loro ciclo biologico facendo loro credere si tratti dell'inverno.

Per contrastare questo brutale traffico, nel 2019 è stata attivata l'operazione pullus freedom, una ampia azione coordinata dal Corpo forestale del Trentino, che ha portato a 18 arresti, con oltre 50 persone indagate e 46 perquisizioni in Trentino, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e Toscana. L'operazione ha portato alla luce un enorme traffico illegale di nidiacei: un giro di oltre 20,000 uccelli, con profitti illeciti sulle centinaia di migliaia di euro. Le associazioni illegali prelevavano e smistavano circa 1,000 nidiacei a settimana.

© Stefania Travaglia, WWF Trentino

Toscana, Marche, Romagna: il triangolo della morte per il lupo

Simbolo della natura incontaminata, fortunatamente il lupo (*Canis lupus*) in Italia si sta faticosamente allontanando dal baratro dell'estinzione, sfiorata a cavallo degli anni '70, recuperando chilometro dopo chilometro gran parte del suo areale originario grazie alla maggiore disponibilità di foreste, prede naturali e alla protezione legale, e arrivando oggi a contare più di 2,000 individui.

Il ritorno del lupo è di fondamentale importanza per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi terrestri, come attestato da diversi studi [21] [22]. Tuttavia bias culturali rafforzano la percezione negativa del lupo come 'animale nocivo', soprattutto in alcuni contesti rurali dove il ritorno del carnivoro avviene dopo decenni di assenza in aree dove si sono perse le buone pratiche tradizionalmente impiegate per limitare i danni al bestiame. Nonostante le prede domestiche rappresentino oggi solo una minima parte della dieta del lupo, e tantomeno nei nostri contesti il lupo costituisca un reale pericolo per l'uomo, sono almeno 300 ogni anno gli esemplari uccisi per cause antropiche, di cui una porzione significativa da parte di bracconieri. Il bracconaggio a danno del lupo, quando perpetrato attraverso l'utilizzo dei bocconi avvelenati, non ha solo conseguenze significative sulla popolazione ma anche su decine di altre specie che possono finire vittime dei veleni (incluse specie ancor più rare come orsi e rapaci). Una uccisione indiscriminata degli esemplari di lupo può inoltre portare alla disgregazione dei branchi, e quindi ad un aumento delle predazioni sul bestiame.

In particolare, negli ultimi anni decine di episodi si sono concentrati tra Toscana, Marche e Romagna: un triangolo della morte in cui le vittime, oltre ad essere avvelenate o intrappolate e uccise in maniera efferata, sono state spesso esposte pubblicamente, in maniera provocatoria, allo scopo di rendere ancora più evidenti tali azioni.

Solo nel 2017, in queste zone si sono registrati i casi eclatanti riportati di seguito, sintomo di un conflitto tra uomo e lupo ancora acceso e di una illegalità diffusa, anche favorita dal fatto che in oltre 40 anni di protezione legale della specie nel nostro Paese soltanto due bracconieri sono stati processati.

2017 - il calendario dei lupi uccisi

- 26 gennaio - Pitigliano, Provincia di Grosseto: un lupo decapitato ed esposto all'ingresso del paese
- 8 febbraio - Borgo Pace, provincia di Pesaro-Urbino: un lupo rinvenuto morto a causa di bocconi avvelenati
- 9 febbraio - Cessapalombo, provincia di Macerata: il lupo Claudio, già riabilitato dopo un incidente stradale e radiocollariato dagli studiosi del progetto LIFE-MIRCO, viene ucciso a colpi di fucile
- 4 marzo - Gagliole, provincia di Macerata: lupa femmina viene uccisa da un laccio
- 6 aprile - provincia di Firenze: una femmina adulta, apparentemente morta per collisione con un veicolo, in realtà aveva ingerito esche contenenti elevati quantitativi di un potente rodenticida
- 28 aprile - Suvereto, provincia di Livorno: lupo ucciso, scuoiato e appeso a un cartello stradale
- 13 ottobre - Radicofani, provincia di Siena: due lupi sono uccisi e poi impiccati
- 14 ottobre - Pergola, provincia di Pesaro e Urbino: lupo decapitato scoperto in una aiuola spartitraffico
- 5 novembre - Rimini: lupo ucciso e poi impiccato alla fermata dell'autobus

Il caso di un raro Ibis Eremita

L'ibis eremita (*Geronticus eremita*) è un uccello migratorio una volta diffuso anche nell'Europa centrale e meridionale, nativo del Centro Europa fino al XXVII secolo quando diventò estinto a cause dell'eccessiva pressione venatoria. Oggi, l'ibis eremita è una delle specie di uccelli più minacciata di estinzione a livello globale. L'Italia è coinvolta in un progetto di reintroduzione denominato "Waldrappteam", finanziato dal programma comunitario LIFE [23]. Gli Ibis eremita nati in Austria e in volo migratorio verso sud svernano nell'Oasi WWF di Orbetello. Nonostante il numero delle morti causate dagli abbattimenti illegali sia diminuito negli anni dall'inizio del progetto LIFE, questi animali sono ancora frequente bersaglio dei bracconieri.

Nei pressi della Riserva Naturale Statale Litorale Romano e dell'Oasi LIPU di Castel di Guido, nel febbraio 2022 è stata trovata la carcassa di un Ibis eremita. Dalle successive analisi è stato confermato che l'animale è deceduto a causa di numerosi pallini esplosi a distanza ravvicinata da un fucile da caccia. Nel novembre 2021 un altro esemplare è stato ferito da colpi d'arma da fuoco nei pressi di Sabaudia (Parco Nazionale del Circeo) e in precedenza diverse carcasse di esemplari attinti da pallini da caccia sono state ritrovate soprattutto in Toscana.

Si pensi che proprio questa specie è stata una delle prime a beneficiare di una norma di protezione, introdotta già nel 1504 in Austria, che prevedeva il divieto assoluto di caccia se non per i nobili: norma che già a quel tempo non era rispettata, portando rapidamente la specie all'estinzione in tutta Europa.

Questa specie è di vitale importanza non solo per l'ecosistema in cui vive ma apporta anche un sostanziale beneficio all'industria turistica e del *nature based tourism*, come si è dimostrato in una città in Baviera, Germania[24].



Pesca illegale - datteri di mare

Il processo, attualmente in corso di svolgimento presso il Tribunale Ordinario di Napoli, vede imputati numerosi soggetti coinvolti – con ruoli e posizioni diverse – nella filiera della pesca abusiva e del successivo commercio del c.d. “dattero di mare” (*Lithophaga lithophaga*).

Si tratta di una particolare specie di mollusco bivalve la cui caratteristica è quella di vivere non sulle, bensì all'interno delle rocce (in particolare, in quelle di natura calcarea), che è in grado di perforare grazie alla secrezione di un acido capace di discioglierle, creando cunicoli in cui insediarsi.

La raccolta, il trasporto e la commercializzazione del dattero di mare sono vietati.

Ciò in quanto svolge il ruolo di c.d. “specie ombrello”, ossia di una specie attraverso la cui tutela è possibile preservare centinaia di altre specie il cui habitat ideale è rappresentato proprio dalle rocce su cui si insediano le popolazioni di dattero di mare e dai cunicoli creati da queste ultime.

Substrati rocciosi di questo tipo caratterizzano soprattutto le coste della zona sud-orientale del Golfo di Napoli; tuttavia, anche le rocce utilizzate per formare barriere frangiflutti a tutela dei centri urbani, in quanto calcaree, consentono lo sviluppo di popolazioni di *dattero di mare*, e ciò è avvenuto nella zona prospiciente la città di Napoli ed il suo porto, dove il mollusco ha potuto proliferare dando vita a colonie di rilevante estensione e densità.

Il mollusco è estremamente apprezzato in ambito culinario, circostanza che lo rende di interesse per i soggetti dediti alla sua raccolta abusiva, consapevoli di poter contare su un florido mercato clandestino dal quale poter trarre ingenti guadagni.

Le indagini, durate all'incirca tre anni, hanno portato alla luce l'esistenza di due consorterie criminali – l'una attiva nella zona di Napoli e l'altra in quella della penisola sorrentina (in particolar modo nella zona dell'Isola di Capri e dei suoi ben noti Faraglioni) – che per circa vent'anni, operando anche in stretta sinergia tra loro, hanno portato avanti una costante e chirurgica attività di estrazione abusiva degli esemplari di dattero di mare, causando danni eccezionalmente rilevanti e, per certi aspetti, irreparabili.

Poichè la caratteristica del mollusco è quella di vivere all'interno dei cunicoli scavati all'interno delle rocce, la sua estrazione comporta inevitabilmente la distruzione di queste ultime, da cui consegue a sua volta la totale devastazione delle comunità biologiche che le abitano e, più in generale, dell'ecosistema in cui le stesse si inseriscono.

Fondamentale, all'interno della filiera, si è poi rivelato essere l'apporto dei soggetti che svolgevano il ruolo di ricettatori del mollusco i quali, ponendosi come intermediari nel mercato illegale, rappresentavano l'anello di congiunzione tra i “pescatori abusivi” e i consumatori finali, garantendo ai primi il conseguimento degli ingenti guadagni in assenza dei quali l'attività di estrazione illecita non avrebbe alcuna ragion d'essere.

Le indagini sono state svolte principalmente attraverso il ricorso alle intercettazioni delle comunicazioni intercorse tra gli indagati. Inoltre, grazie a specifiche e mirate operazioni di polizia giudiziaria (appostamenti, ispezioni, perquisizioni, immersioni subacquee), è stato possibile documentare e, infine, far cessare le condotte illecite di volta in volta accertate; i consulenti tecnici della Procura, poi, anche attraverso ulteriori accertamenti in loco, hanno appurato e quantificato il danno arrecato alle diverse componenti ambientali, sia con riferimento agli organismi viventi quanto alle formazioni naturali che li ospitavano.

Pertanto, agli imputati sono contestati, a vario titolo e con diverso grado di partecipazione:

- l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), in relazione ai danni arrecati alle popolazioni di *Lithophaga lithophaga* (ritenuti dalla Procura rilevanti ma non irreversibili in ragione della loro spiccata attitudine rigenerativa), aggravato per avere ad oggetto una specie protetta e – per quanto riguarda le contestazioni relative agli illeciti commessi nell'area della penisola sorrentina e dell'isola di Capri – per essere stato commesso in area protetta;
- il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), in relazione ai danni arrecati alle specie preservate dall'ombrello offerto dal mollusco (la cui devastazione avrebbe invece assunto i caratteri dell'irreversibilità, ovvero della reversibilità conseguibile esclusivamente attraverso provvedimenti eccezionali), aggravato per le medesime ragioni di cui al punto precedente;
- il danneggiamento (art. 635 c.p.), in relazione ai danni provocati alle formazioni rocciose che ospitavano le popolazioni di mollusco, aggravato in quanto commesso su beni pubblici destinati ad uso pubblico ed esposti per necessità o per destinazione alla pubblica fede (scogliere antistanti la città di Napoli; scogliere naturali sommerse dell'Isola di Capri);
- la ricettazione (art. 648 c.p.), in relazione alle attività di illecita commercializzazione del mollusco abusivamente estratto descritte in precedenza.

In considerazione del consistente materiale probatorio e ricorrendone le altre condizioni di legge, la Procura ha chiesto e ottenuto la fissazione del giudizio immediato. A fronte di tale evenienza, alcuni imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, conseguendo l'ammissione al rito in udienza preliminare; altri hanno avanzato la stessa richiesta subordinandola, tuttavia, allo svolgimento di una perizia finalizzata all'individuazione e quantificazione precisa dei danni provocati dalle condotte illecite contestate (evidentemente contestando le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero); altri, infine (si tratta, in particolare, di imputati di sola ricettazione), non si sono opposti alla celebrazione diretta del dibattimento.

Le richieste degli imputati, peraltro, hanno causato una proliferazione di procedimenti che ha, a sua volta, condotto a "inconvenienti" processuali di prim'ordine.

Mentre, infatti, i procedimenti a carico degli imputati che hanno accettato il rito immediato e quelli che avevano chiesto di essere ammessi al rito abbreviato c.d. semplice si trovano oggi in corso di svolgimento (appena aperto il dibattimento, nel primo caso; prossimo alla pronuncia della sentenza, nel secondo), gli imputati che avevano avanzato richiesta di abbreviato c.d. condizionato e, insieme ad essi, tutte le parti coinvolte, vivono un'esperienza singolare, non essendo stato ancora possibile individuare quale sia il giudice (rectius il collegio) che debba giudicarli.

La loro richiesta è stata in prima battuta rigettata dal Giudice per l'Udienza Preliminare; la stessa è stata riproposta innanzi al collegio chiamato a procedere con il rito immediato, il quale tuttavia (comportando la valutazione della richiesta di rito abbreviato l'accesso agli atti di indagine o comunque, quantomeno, ai verbali dell'udienza preliminare) non ha potuto decidere perché altrimenti sarebbe diventato incompatibile proprio con la celebrazione del rito immediato; successivamente, ben due collegi individuati dal Presidente del Tribunale per decidere sul punto non hanno potuto procedere per l'incompatibilità di alcuni dei rispettivi membri (per avere gli stessi già svolto funzioni giudicanti nell'ambito del procedimento cautelare sorto a seguito della sottoposizione degli imputati a diversi tipi di misura cautelare). Allo stato, pertanto, si resta in attesa di un'ulteriore assegnazione.

A prescindere da tali circostanze, pur interessanti in quanto in grado di evidenziare la farraginosità del sistema processuale e le sue lacune rispetto a talune evenienze, il processo merita particolare attenzione in quanto, oltre ad aver già rappresentato il terreno per l'adozione di moderni metodi di indagine calibrati sulla precipua natura

degli illeciti ambientali, costituisce e costituirà lo spunto per interessanti considerazioni sull'attuale legislazione penale ambientale la cui efficacia, fortemente implementata in astratto con la nota riforma ad opera della L. n. 68/2015 sui c.d. ecoreati, si trova oggi, in questo come in numerosi altri processi di ampio profilo attualmente in corso di svolgimento, al suo banco di prova processuale.



Il progetto Huawei

Il progetto, che inizia a giugno 2021, prevede il monitoraggio continuo e la registrazione dei suoni all'interno delle Oasi di Orbetello e Burano in Toscana e di Astroni in Campania allo scopo di individuare segnali di eventuali attività umane illegali a danno dell'ambiente e della sua fauna per poterle prevenire e combattere. In Italia il progetto fa parte delle attività di tutela della biodiversità previste nell'ambito della Campagna WWF "ReNature Italy" che ha lo scopo di rigenerare entro 10 anni la natura italiana.

Installando dispositivi dotati di sensori e alimentati dall'energia solare, in grado di raccogliere i suoni dell'ambiente circostante e di trasferirli su piattaforme dedicate per analizzarli con il supporto dell'Intelligenza Artificiale, è stato possibile proteggere le foreste e la fauna selvatica dal disboscamento illegale, dal bracconaggio e da altre minacce in ben 18 Paesi in tutto il mondo. Inoltre, il monitoraggio prolungato dei suoni, consente anche di effettuare studi sulla biodiversità e sulle specie animali, utili per stimare l'impatto delle attività umane sull'ambiente.

Il progetto si pone come obiettivo quello di affrontare le principali minacce derivanti da attività umane dannose, quali il bracconaggio, il disboscamento illegale, l'accesso non autorizzato a queste aree, soprattutto con veicoli da motocross, e fuochi pirotecnici che possono innescare incendi boschivi.

I dispositivi che verranno installati nelle tre Oasi denominati "Guardiani della Natura" registrano i suoni fino a 3 km² di distanza per inviare allarmi in tempo reale alle guardie WWF mentre gli altri, denominati "Edge Audiomoth", lavorano offline immagazzinando i suoni di questi ecosistemi il cui studio, successivamente, permetterà di ampliare le attuali conoscenze sulla biodiversità e di analizzare il comportamento delle specie faunistiche presenti al fine di effettuare una stima della loro presenza e dell'impatto dei cambiamenti ambientali e delle attività umane.

La collaborazione con il WWF ha permesso di far approdare in Italia il "Nature Guardian Project", iniziativa che Huawei ha lanciato a livello globale insieme all'organizzazione no-profit Rainforest Connection (RFCx) e che rientra nel suo programma di sostenibilità TECH4ALL grazie al quale l'azienda porta avanti progetti di inclusione e sostenibilità sfruttando il potenziale delle tecnologie digitali.

Questi studi verranno effettuati anche analizzando i suoni di altre 9 Oasi: Cesine, Valpredina, Valle Averno, Ghirardi, Monte Arcosu, Valtrigona, Capo Rama, Gole del Sagittario e Levadina, selezionate sulla base della loro ricchezza e diversità biologica.



VI.3. Efficacia e problemi delle diverse fasi di contrasto

Da tutto quanto sopra evidenziato, emerge chiaramente come in ogni fase delle azioni di contrasto si riscontrino una serie di problematiche che ne compromettono l'efficacia nel breve e nel medio/lungo termine.

Questi problemi, che sono in primo luogo riferibili alla eccessiva "debolezza" degli strumenti normativi su cui si fonda l'attività di repressione, si ripercuotono in ogni fase: dalla denuncia del potenziale illecito sino all'applicazione della sanzione all'esito del processo.

Oltre all'aspetto normativo è necessario porre l'attenzione sulla mancanza di una formazione diffusa a tutti i livelli. L'assenza di chiare indicazioni circa la liceità o meno di una condotta o l'autorità incaricata di occuparsene, spesso sono fattori che inibiscono i cittadini dal proporre una denuncia, tale aspetto diventa ancor più rilevante se si considerano i problemi derivanti dall'assenza di un sufficiente presidio del territorio da parte delle forze di polizia, spesso ridotte a poche unità.

Allo stesso modo la mancata conoscenza degli effetti reali prodotti da queste condotte illecite, spesso inducono la magistratura a sottovalutarne la portata.

VII. Conclusioni e raccomandazioni

Il bracconaggio in Italia è un crimine sempre più diffuso ed estremamente sottovalutato. L'uccisione illegale di specie protette ha conseguenze riverberanti sulla biodiversità e sull'economia del Paese. Specie come gli uccelli, in particolare i rapaci o i grandi carnivori come i lupi sono particolarmente esposte ad essere vittima di WLC al punto che queste condotte contribuiscono in maniera significativa ad aumentarne il rischio di estinzione. L'analisi dei dati raccolti mostra come il guadagno di chi commette questi reati è maggiore del rischio di vedersi inflitta una pena che, peraltro, è spesso talmente irrisoria da non avere alcuna efficacia deterrente, unitamente alla forte tendenza a ridurre le possibilità che si riesca a giungere alla sentenza di condanna definitiva. Appare necessario che le autorità identifichino soluzioni adeguate alle problematiche sottolineate nel report per poter attuare una strategia efficace di risposta al WLC in Italia.

Per fare sì che le azioni di contrasto di questi crimini siano efficaci, c'è bisogno di maggiori risorse (tecniche and finanziarie), maggiore personale delle procure e giudiziario specializzato e formato, e disposizione di informazioni accessibili per supportare il processo decisionale delle sentenze.

In base all'analisi effettuata, si raccomandano le seguenti soluzioni alle problematiche identificate:

1. *Miglioramento dei sistemi di raccolta e analisi delle informazioni*

La programmazione delle azioni di contrasto di questi crimini, non può infatti prescindere dalla dotazione di idonei **sistemi di raccolta dei dati** che possano **garantire un rapido interscambio di informazioni tra tutti i soggetti pubblici** che si occupano di affrontare il problema tramite azioni di prevenzione e contenimento?

Fondamentale, a tal riguardo, è la raccolta sistematica dei dati evitando l'aggregazione di informazioni e ponendo al centro l'**elemento qualitativo dei dati raccolti** e collezionati che devono essere sufficientemente dettagliati, riferiti all'intero territorio nazionale e consentire elaborazioni statistiche sui pattern del WLC, approfondimenti giuridici, valutazioni politiche ecc. E' altresì necessario che tali informazioni seguano l'**intera filiera** che parte dalla comunicazione della notizia di reato e culmina nella definizione dell'eventuale giudizio nelle sedi giurisdizionali di competenza.

Fermo tale imprescindibile presupposto, dagli approfondimenti effettuati è possibile trarre una serie di conclusioni che, in molti casi, confermano le evidenze risultanti da pregresse pubblicazioni in materia e in altri casi forniscono ulteriori spunti di riflessione e inviti ad effettuare successive e più specifiche analisi.

In primo luogo appare significativo porre l'attenzione sulla necessità che le misure di contrasto ai WLC siano sempre adottate avendo cura di **approfondire i singoli contesti territoriali** in cui le stesse sono destinate a produrre i propri effetti, tanto sotto il profilo prettamente naturalistico e geografico, quanto sotto il profilo socio-culturale. E' evidente, infatti, come il solo ricorso ad un approccio improntato sulla repressione senza un corrispondente sforzo basato su azioni di formazione e sensibilizzazione non possa garantire risultati soddisfacenti in termini strutturali nel medio/lungo periodo.

2. Rafforzamento del sistema legislativo

Al netto di tale precisazione, appare evidente come in Italia il contrasto al WLC sia fortemente ostacolato dall'**assenza di strumenti normativi e in particolare sanzionatori**, idonei sia a supportare l'attività delle forze dell'ordine che, a garantire quella efficacia dissuasiva e deterrente nei confronti di chi viola la legge, spero per fini di lucro.

Si pensi, infatti, che nonostante il ridotto personale dipendente impiegato nelle azioni di vigilanza, in particolare ittico/venatoria, il numero di illeciti rilevati ogni anno è significativo. Tale elemento, confrontato con i dati forniti dai CRAS, consente di valutare come il numero totale di illeciti sia nettamente maggiore considerando che una parte di infrazioni non viene rilevata o non innesca l'avvio dell'azione penale.

3. Creazione di meccanismi di coordinamento tra le autorità investigative

E' opportuno rammentare che la mancanza di sufficienti elementi indiziari e probatori è spesso determinata da ristretto personale e dall'impossibilità, da parte delle Autorità preposte, di avvalersi, nella maggior parte dei casi, di **strumenti investigativi efficaci** (es. le intercettazioni ambientali o l'intelligenza artificiale), come confermato nel corso delle interviste effettuate durante la fase di raccolta dati. Per ovviare alla mancanza di risorse tecniche e umane, è necessaria una collaborazione tra le autorità investigative e i CRAS, custodi di fondamentali informazioni la cui funzione è tuttavia poco o per nulla riconosciuta. Inoltre, data la serietà del problema che il WLC costituisce per la biodiversità e gli equilibri socioeconomici italiani.

E' inoltre fondamentale che le autorità investigative vengano periodicamente formate sulle tecniche di investigazione e rilevamento più all'avanguardia

4. Creazione di programmi che mirino alla formazione e alla sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e giudiziarie sul WLC

Ulteriore fondamentale riflessione deve essere riferita alla necessità di investire sulla **formazione** e sensibilizzazione delle forze di polizia e della Magistratura. Tale necessità è stata peraltro identificata anche nell'ambito del cd "Piano Antibracconaggio" che prevede una specifica azione di competenza del Ministero della Giustizia (azione 2.1.2), mirata alla formazione dei magistrati. E' difatti evidente che la mancata conoscenza della portata del fenomeno, ma soprattutto dei suoi effetti, non solo in termini conservazionistici ma anche economici, nonché delle connessioni con attività criminali più ampie, determina spesso una sottovalutazione delle singole condotte ed una conseguente riduzione dello sforzo investigativo e processuale. Questa conseguenza è anche determinata dalla possibilità di ricorrere ad istituti "deflattivi" che consentono di ridurre il numero di procedimenti che, oggettivamente, opprimono gli uffici giudiziari, attraverso il "sacrificio" di quei fascicoli riferiti a condotte illecite la cui persecuzione è ritenuta non prioritaria, anche alla luce delle sanzioni ad esse associate.

Al fine di garantire un efficace contrasto ai WLC è infatti necessario riconoscere le cause dirette e indirette che ne determinano la proliferazione partendo, in primo luogo, dalla individuazione dei comparti in cui sussistono interessi, di varia natura e intensità, tali da alimentare fenomeni anche molto gravi integrando condotte illecite come il furto, la ricettazione, l'associazione per delinquere, la corruzione, l'abuso d'ufficio, il traffico di influenze illecite, il voto di scambio.

Conclusione

E' facile ritenere, in conclusione, che il combinato disposto di misure destinate ad aumentare il personale di vigilanza, fornire strumenti investigativi idonei, prevedere sanzioni (penali, amministrative e accessorie) adeguate e coerenti rispetto alla reale portata del danno arrecato, garantire una conoscenza completa del fenomeno, possa, in una prima fase, determinare una sensibile riduzione del "sommerso" ed un iniziale aumento del numero di reati perseguiti fino a pervenire, successivamente, ad una progressiva e strutturale riduzione delle condotte illecite perpetrate.

VII. Glossario

- **Roccoli:** postazioni di caccia utilizzate dagli uccellatori in particolare nelle aree padano-alpine, per catturare avifauna migratoria viva
- **Inanellamento:** metodologia di studio degli che consiste nell'applicazione di un anello metallico, o di materiale plastico, sulla zampa (tarso) dell'uccello per poterlo identificare successivamente in maniera univoca. L'art. 5 c. 7 L. 157/1992, vieta l'utilizzo di richiami vivi "che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia".
- **Braconaggio:** attività illecita consistente nell'apprensione e/o abbattimento di fauna selvatica, esercitata da soggetto non munito di licenza di caccia/pesca
- **Caccia di frodo:** Attività esercitata da soggetti muniti di regolare licenza, in violazione delle prescrizioni di legge, in primis della L. n. 157/1992
- **Furto venatorio:** reato di cui agli artt. 624 e ss. c.p., configurabile in capo a chi, privo di licenza di caccia, pratici attività assolutamente vietata secondo la L. n. 157/1992
- **Combinato disposto:** principio di diritto risultante dall'applicazione di due o più norme
- **Particolare tenuità del fatto:** causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.
- **Oblazione:** Causa di estinzione del reato contravvenzionale prevista agli artt. 162 e 162 bis c.p.
- **Terrariofilia:** Pratica che prevede la manutenzione di un terrario - un contenitore che similmente ad un acquario contiene in uno spazio delimitato piccoli habitat e specie - entro il quale vengono custoditi animali, generalmente artropodi, anfibi e rettili
- **Fauna minore:** Per "fauna minore" si intende un insieme di specie animali di piccole dimensioni come anfibi, rettili, pesci, insetti e piccoli mammiferi. Il termine "minore" non ha alcun significato biologico o sistematico: serve anzi da spartiacque per distinguere la fauna di interesse venatorio (prevalentemente uccelli ed ungulati) da quella non cacciabile o comunque non direttamente inserita in piani di prelievo

VIII. Bibliografia

- [1] Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, 'I roccoli e le bersanelle', *Insubria-Olona, ambito territoriale ecosistemico*, <https://www.ateinsubriaolona.it/storia-e-tradizioni/i-roccoli-e-le-bersanelle/> (consultato 20/01/2022)
- [2] CREA, Carabinieri Forestali, 'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio', *INFC*, https://www.sian.it/inventarioforestale/jsp/01tabelle_superficie.jsp (consultato 15/01/2022)
- [3] ISTAT, 'Popolazione residente al 1° gennaio', *Dati Istat*, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1
- [4] Brochet A.L. et al. 'Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in the Mediterranean'. *Bird Conservation International*, 26: 1-28. 2016
- [5] MUSE - Museo delle Scienze di Trento, 'Progetto Alpi', *Monitoraggio e studio della migrazione post-riproduttiva nelle Alpi italiane*, <http://progetto-alpi.muse.it> (consultato 15/02/2022)
- [6] EEA, 'Natura 2000 Barometer', *Natura 2000 Barometer - European Environment Agency*, <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer> (consultato 08/02/2022)
- [7] Ciro Troiano, LAV, 'Rapporto Zoomafia', 2021
- [8] WWF Italia. 'Caccia e tutela della fauna selvatica - la legge 157/1992 a trent'anni dalla sua approvazione'. 2022, Rome, Italy
- [9] ISPRA - Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale e Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, 'Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici'. 2017, 2018, 2019, 2020
- [10] EUNIS - European Nature Information System, 'EUNIS Species Database', <https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp> (consultato 18/01/2022)
- [11] Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto III - Piani e Operazioni - CCNP, 'Progetto LIFE SWiPE - Richiesta Invio Dati Illeciti Contro la fauna selvatica marina 2015/2020', 2021
- [12] WWF Italia. 'Caccia e tutela della fauna selvatica - la legge 157/1992 a trent'anni dalla sua approvazione'. WWF Italia, Rome, Italy, 2022
- [13] IUCN. 'The IUCN Red List of Threatened Species'. Versione 2021-3. <https://www.iucnredlist.org>. 2021. (consultato 22/02/2022)
- [14] CITES, 'CITES Trade Database', UNEP World Conservation Monitoring Centre, <https://trade.cites.org>, Cambridge, Regno Unito.
- [15] Raggruppamento CITES, 'Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari - CITES', <http://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites/>, 2021
- [16] European Union, 'Copernicus Land Monitoring Service, European Environment Agency (EEA)', <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover> (consultato 12/11/2021)
- [17] Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, 'Procedimenti iscritti e definiti, modalità di definizione e dettaglio relativamente a reati commessi in violazione della norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 152/1992)', 2017-2019
- [18] MITE - Ministero per la Transizione Ecologica, 'Repertorio della fauna italiana protetta', <https://www.mite.gov.it/pagina/repertorio-della-fauna-italiana-protetta>

- [19] Unione Province Italia - 'Polizia locale: UPI in Audizione alla Camera: de Pascale "Potenziare la polizia provinciale per una maggiore tutela dell'ambiente"', <https://www.provinceditalia.it/polizia-locale-upi-in-audizione-alla-camera-de-pascale-potenziare-la-polizia-provinciale-per-una-maggiore-tutela-dellambiente/>
- [20] ISTAT, 'Principali indicatori sulla caccia', 2007
- [21] Wolf, C. and Ripple, W.J., 'Rewilding the world's large carnivores'. Royal Society open science, 5(3), p.172235, <https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.172235> , 2018
- [22] Rode, J., Flinzberger, L., Karutz, R., Berghöfer, A. and Schröter-Schlaack, C., 'Why so negative? Exploring the socio-economic impacts of large carnivores from a European perspective'. Biological Conservation, 255, p.108918, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320720309769>, 2021
- [23] Waldrappteam, 'LIFE Northern Bald Ibis', <http://waldrapp.eu/index.php/it/>, 2013
- [24] Waldrappteam, 'Annual report - Reintroduction of the Northern Bald Ibis | LIFE+12-BIO_AT_000143', LIFE Northern Bald Ibis, http://waldrapp.eu/images/Jahresberichte/eng_annual_reports/annual-report_eng_2018.pdf, 2018
- [25] Lucia Russo, Diritto Penale Contemporaneo, I CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PENALI: CONFINI APPLICATIVI ED ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA, 2016 https://www.penalecontemporaneo.it/upload/RUSSOLUCIA_2016a.pdf